Numero della proposta

9

297

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1867

Proposta di Legge presentata nella tornata del 30. Marzo 1867
dal Ministro Delle Finanze

OGGETTO

Relatore Restelli

Approvata nella tornata del 30. Giugno **1867**.
20. Dbre 1867.

N° 9 e 9 B.

SESSIONE 1867

PRIMA DELLA X LEGISLATURA

N° 9

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro delle finanze

(DEPRETIS)

nella tornata del 30 *marzo* 1867.

Approvazione di una tariffa unica degli emolumenti dei conservatori delle ipoteche.

DISTRIBUITO AGLI UFFICI

il 2 Aprile 1867

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

Uff. 1	Piccoli	Uff. 6	Pirolo
„ 2	Greco Luigi	„ 7	Berxea
„ 3	Rossa	„ 8	Alispi
„ 4	Marcello	„ 9	A. San Giorgio (morto)
„ 5	Restelli		

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente Restelli

Segretario Piccoli

Relatore Restelli

PRESENTATA LA RELAZIONE

il 29 maggio 1867

Approvata la Legge nella tornata del 30 Giugno 67 Pe 9.1.
" 21 dembre 7 9.B

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Alle ore	10 ant	del	26 Aprile	nel	Gabinetto 4.
Alle ore	12 pucio	del	7 Maggio	nel	" "
Alle ore	1 p.m.	del	17 maggio	nel	" 1°
Alle ore	11 ant	del	26 "	nel	" 1°
Alle ore	9 sera	del	28 "	nel	" 4
Alle ore	12	del	29 Giugno	nel	" 1°
Alle ore	10 1/2	del	28 "	nel	ufficio 9°
Alle ore		del		nel	
Alle ore	8 1/2 pera	del	18 Dicembre 67	nel	Gabinetto 4.
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, **che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.**

DOCUMENTI comunicati alla Commissione.

DATA	OGGETTO	INDICAZIONE del Commissario che ritenne i documenti	DATA della restituzione alla segreteria
26. Aprile 1867	Petizione N° 11,423.		

Impiegati ipotecari 1183
Presentata dal Dep. San Donnino

All' Onorevole
Camera dei Deputati
del Regno d'Italia

Alla Commiss.e sul progetto
di legge N.o 9.

Per

Gli Impiegati dell'Uffizio
Ipoteche di Modena
che domandano di essere
ricollocati in pianta stabile
e come entro.

SESSIONE 1867

PRIMA DELLA X LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro delle finanze

(DEPRETIS)

nella tornata del 30 *marzo* 1867.

Approvazione di una tariffa unica degli emolumenti dei conservatori delle ipoteche.

SIGNORI! — Fra i progetti di legge che non poterono essere discussi nella precedente Sessione parlamentare avvi pur quello che fu da me presentato nella tornata del 15 febbraio 1866 e che ha per oggetto l'approvazione di una tariffa unica degli emolumenti dei conservatori delle ipoteche ed alcune speciali disposizioni solle tasse ipotecarie e sulla durata della mallevadoria dai nominati conservatori prestata nell'interesse del pubblico (1).

Tornando in oggi a proporre alle vostre deliberazioni quel progetto di legge, ho stimato opportuno di introdurvi alcune lievi modificazioni, le quali furono consigliate non solo dai molti reclami dei conservatori interessati, ma ancora da un più completo ed esatto apprezzamento delle conseguenze della tariffa progettata.

Queste modificazioni si limitano, nel progetto di legge, alla riforma dell'articolo 8 nel quale verrebbe ora dichiarata non estesa agli emolumenti dovuti al conservatore per le nuove iscrizioni, la disposizione

(1) Vedi Sessione 1865-1866, stampato n° 58.

dell'articolo 40 del regio decreto 30 novembre 1865, n° 2606; e nella tariffa all'aumento da centesimi 75 ad una lira dell'emolumento stabilito a favore dei conservatori dagli articoli 2 e 3 della tariffa medesima.

Ho dovuto infatti considerare, in riguardo alle disposizioni del citato articolo 8 della legge, che non sarebbe conforme alle regole di rigorosa giustizia di estendere anche gli emolumenti, i quali costituiscono per i conservatori un semplice rimborso di spesa, la stessa esenzione che il citato decreto ha stabilito per le tasse di bollo e d'ipoteca.

Quanto all'aumento portato nei due articoli della tariffa ne è stata riconosciuta la necessità dopochè la esperienza dei mesi decorsi dall'attuazione del nuovo Codice, ha dimostrato non intieramente esatte le previsioni che sulle regole del passato erano state antecedentemente fatte.

Ho ragione di ritenere che, stabilito nella cifra proposta l'emolumento per le iscrizioni e le trascrizioni, il lucro dei conservatori sia portato a quella misura, che, a parte le esagerazioni di alcuno, costituisca un giusto compenso della responsabilità e delle spese che sono poste a carico di quei funzionari, e si abbia così in tutti gli uffizi ipotecari un lucro corrispondente a quello che in media si otteneva con le tariffe già vigenti nelle diverse provincie del Regno.

Non sembrano poi necessarie speciali spiegazioni sull'aggiunta dell'articolo concernente le provincie venete, essendo evidente che nè la proposta legge, nè quella del 6 maggio 1862, potrebbero avere esecuzione in quelle provincie fino a che non fosse in esse introdotta la legislazione civile in vigore nelle altre parti d'Italia.

Nel resto io credo dovermi riportare intieramente ai motivi ed alle considerazioni sviluppate nella relazione del 15 febbraio 1866.

Mi permetterò soltanto di raccomandare alla vostra sollecitudine il progetto ora nuovamente sottoposto al vostro esame. Voi già sapete, o signori, come esso abbia per iscopo di provvedere alle necessità create in questa parte dalla unificazione della legislazione civile, ed ho fiducia che, riconosciuta l'urgenza del medesimo, vorrete farne soggetto delle prime vostre deliberazioni.

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Art. 1.

È approvata l'annessa tariffa degli emolumenti che i conservatori delle ipoteche sono autorizzati a riscuotere per le formalità e le operazioni richieste ai loro uffizi a forma delle disposizioni del Codice civile.

Art. 2.

Nessun emolumento è dovuto per le formalità, le operazioni e le spedizioni richieste dalle amministrazioni dello stato nell'esclusivo loro interesse, e quando la spesa dell'emolumento debba sopportarsi dall'erario dello Stato.

Art. 3.

Mediante la percezione degli emolumenti stabiliti dall'annessa tariffa, e dell'aggio, o partecipazione sulle riscossioni delle tasse erariali che sarà determinato con decreto reale, i conservatori delle ipoteche dovranno provvedere in proprio alla spesa dei collaboratori ed amanuensi, ed a quelle tutte che occorrono per i locali, per i mobili e per il regolare servizio dei loro ufizi.

Art. 4.

È ridotta a lire due la tassa fissa di lire tre stabilita dall'articolo 4 della legge 6 maggio 1862, numero 593 per la trascrizione degli atti e contratti.

Quando un atto o una sentenza contiene più contratti o più disposizioni che riguardino persone diverse e non aventi interesse comune o solidale, saranno dovute tante tasse fisse di lire *due* quante sono le persone che hanno interesse separato e distinto.

Art. 5.

L'obbligo di anticipare le tasse ipotecarie e gli emolumenti dovuti ai conservatori per ciascuna formalità, operazione o spedizione richiesta agli uffizi delle ipoteche, incombe al richiedente.

Al pagamento però delle tasse e degli emolumenti medesimi sono col richiedente tenuti in solido tutti coloro nel cui interesse fu fatta la richiesta, e, trattandosi d'inscrizioni ipotecarie, anche la persona o le persone dei debitori inscritti.

Art. 6.

Le disposizioni dell'articolo 13 della legge 6 maggio 1862, numero 593 sono applicabili anche alle tasse ed agli emolumenti dovuti sulle formalità, operazioni e spedizioni richieste nell'interesse delle amministrazioni dello Stato, quando, secondo la ragion comune, o in forza di speciali convenzioni, o di sentenze, le relative spese debbano essere da altri sopportate.

Sono però esenti interamente da tassa e dal relativo emolumento le inscrizioni dirette ad assicurare l'esazione delle multe e spese di giustizia penale.

Art. 7.

La mallevadoria che i conservatori delle ipoteche sono tenuti di prestare nell'interesse del pubblico, a termini dell'articolo 19 della citata legge, non potrà essere svincolata se non sono trascorsi dieci anni computabili dal giorno in cui il conservatore avrà cessato dalle sue funzioni, e con che nell'esercizio delle medesime egli non abbia incontrata responsabilità di sorta.

Le cautele e le forme dello svincolamento saranno determinate con decreto reale.

Art. 8.

La disposizione dell'articolo 40 del reale decreto 30 novembre 1865, numero 2606 non sarà estesa agli emolumenti dovuti al conservatore per le nuove iscrizioni in esso articolo indicate.

Art. 9.

Sono abrogati gli articoli 14 e 21 della citata legge 6 maggio 1862 e ogni altra disposizione tanto di detta legge che di altre anche riguardanti speciali materie, quando sia contraria alla presente ed alla annessa tariffa.

Art. 10.

Fino a che non sia esteso alle provincie della Venezia e di Mantova il Codice civile del regno rimane sospesa l'attivazione nelle dette provincie tanto della presente legge quanto di quella, in essa richiamata, del 6 maggio 1862, n° 593.

N° 33

Tariffa degli emolumenti dovuti ai conservatori delle ipoteche per le formalità, operazioni e spedizioni richieste ai loro uffici.

1. Per qualunque registrazione di iscrizione, trascrizione e annotazione sul registro generale di ordine . . . . . L. » 25
2. Per ogni formalità d' iscrizione o rinnovazione che si riferisca a un solo creditore e a un solo debitore, compreso il certificato ai piedi della nota che si restituisce al richiedente . . . . . » 1 »

   Se la inscrizione o rinnovazione comprende più creditori o debitori, e se questi non hanno fra di loro interesse rispettivamente comune e solidale, sarà dovuta per ciascuno dei creditori o debitori avente interesse distinto lo stesso emolumento di una lira.
3. Per ciascuna formalità di trascrizione, compreso il certificato sulla nota che si restituisce al richiedente. . . . . » 1 »

   Ove negli atti da trascriversi più persone siano intervenute a costituire la parte attiva o passiva senza che abbiano interesse rispettivamente comune e solidale, sarà dovuto uno speciale emolumento di una lira per ciascuna delle persone della stessa parte che abbia interesse separato e distinto.
4. Per la formazione della nota per l'inscrizione di uffizio prescritta all'articolo 1985 del Codice civile. . . . . » 1 »

   Per il doppio della nota, quando sia richiesto, per ciascuna facciata scritta . . . » » 30
5. Per ciascuna annotazione fatta sui registri delle inscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni o sul particolare registro delle annotazioni; compreso il certificato. . . . . » 1 »

   Se l'annotazione riguarda crediti o azioni spettanti a più persone non aventi interesse comune e solidale, e se il credito o l'azione viene divisa per effetto dell'annotazione fra più persone che non abbiano parimente interesse comune e solidale, saranno dovuti tanti speciali emolumenti di lire 1 quante sono le persone della stessa parte che hanno interesse separato e distinto.
6. Per l'esame di carte e titoli prodotti per una annotazione qualunque, i quali per essere

incompleti o irregolari non possono dar luogo alle formalità richieste:

Per ciascuna carta o titolo. . . . . L. » 25

Quando fosse presentata od esaminata una sola carta o un solo titolo . . . . . » » 50

7. Per la copia isolata delle iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni (cioè della nota inscritta o trascritta), comprese le relative loro annotazioni, per la prima facciata scritta . . . » » 60

Per ciascuna delle successive facciate . » » 30

8. Per ogni stato generale di tutte le inscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni che concernono una sola persona.

Per ogni articolo d'inserizioni, rinnovazioni o trascrizioni, comprese le rispettive annotazioni . . . . . » » 50

E per ciascuna facciata scritta . . . . . » » 30

9. Per ogni certificato negativo d'inscrizione, rinnovazione o trascrizione concernenti una sola persona . . . . . » 1 »

Se il certificato concerne più persone, anche se queste hanno interesse comune e solidale, è dovuto per ciascuna di esse l'emolumento di una lira.

10. Per la copia collazionata di qualunque documento depositato in uffizio, escluse le note d'inscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni, per ciascuna facciata scritta . . . . . » » 30

11. Per ciascun certificato di qualsiasi annotazione fatta sulle inscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni che sia richiesto, oltre quello di cui al n° 5 della presente tariffa. . . . . » 1 »

12. Per la semplice ispezione delle partite del repertorio riflettenti una sola persona . . » » 50

Se inoltre sarà richiesta la ispezione delle inscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni o delle relative annotazioni, per ciascuna inscrizione, rinnovazione o trascrizione ispezionata, senza che si possa tener conto delle relative annotazioni . . . . . » » 25

13. Per la ricerca infruttuosa del nome di una persona sulla tavola alfabetica.

Per ciascuna persona o nome di cui fu richiesta la ricerca infruttuosa . . . . . » » 50

14. Per l'ispezione isolata di ciascuna inscrizione, rinnovazione, trascrizione o annotazione per ciascuna di esse . . . . . » » 50

15. Per ogni duplicato di quietanza di tasse ipotecarie pagate. . . . . » » 25

Prospetto degli emolumenti autorizzati con leggi speciali che si riscuotevano nelle varie provincie del regno per proprio conto dai conservatori prima della pubblicazione della legge 6 maggio 1862 e che sono tuttora in vigore nell'impero francese.

Antiche provincie.

	L. C.	
1. Per ogni iscrizione di credito qualunque sia il numero dei creditori e debitori compresa la ricevuta	» 75	Regio editto 16 luglio 1822.
2. Per l'annotazione della giustificazione posteriore all' insinuazione di un atto compreso il certificato	» 50	
3. Per la variazione di domicilio compreso il certificato)	» 50	
4. Per la cancellatura di un'ipoteca	» 75	
5. Per la riduzione	» 70	
6. Per la consegna e trascrizione dei titoli di mutazione compreso il certificato	1 50	
7. Per registrazione di un'ordinanza di vendita forzata (oltre cinque centesimi per ogni articolo dei beni da subastarsi compreso il certificato	» 75	
8. Per ogni duplicato del certificato d'iscrizione.	» 25	
9. Per la copia di cadauna iscrizione	» 50	
10. Per il certificato della cancellatura.	» 50	
11. Per quello della riduzione.	» 50	
12. Per cadaun certificato negativo isolato.	1 »	
13. Per la copia di un atto od ordinanza esistente negli archivi delle ipoteche, per cadaun mezzo foglio di due pagine contenente 25 linee e cadauna di queste 18 sillabe	» 50	
14. Per la semplice visione dei pesi iscritti sovra un particolare o di altre notizie esistenti in detti archivi per cadaun particolare	» 50	
15. Annotazione in margine delle iscrizioni delle cessioni dei crediti ipotecari	» 75	Ordinato Camerale 12 luglio 1828.

Toscana.

	Fior. C.	L. C.
1. Per ogni iscrizione qualunque sia il numero degl' iscriventi e di quelli contro dei quali l'iscrizione viene domandata	» 50	» 70
2. Per ogni rinnovazione qualunque sia il numero degl'iscriventi che la rinrinnuovano e di quelli a carico dei quali viene rinnuovata.	» 50	» 70
3. Per ciascuna dichiarazione tanto di cangiamento di domicilio, quanto di surroga di creditore allorchè l'una e l'altra, sia anche cumulativamente richiesta in forza del medesimo atto.	» 50	» 70
4. Per ogni radiazione, riduzione o restrizione, cada essa sulla quantità del credito iscritto, sopra i beni ipotecati, oppure sopra le persone contro le quali la iscrizione trovasi accesa, e su qualunque parte della iscrizione medesima, qualora sia domandata col medesimo atto. . .	» 50	» 70
5. Per i certificati affermativi, per ogni iscrizione compresa nel relativo certificato che non oltrepassi una carta o ruolo	» 50	» 70
Se eccede per ogni altro ruolo .	» 40	» 56
6. Per ogni certificato negativo tanto se porti esso una negativa assoluta per mancanza d'iscrizioni, quanto relativa per essere rimaste perente o definitivamente radiate le iscrizioni che già trovansi accese. . . .	» 50	» 70
7. Per copia estratta di documenti ed altri atti depositati ed esistenti negli uffizi di conservazione d'ipoteche per ogni carta a tariffa notariale.	» 40	» 56
8. Per il visto a richiesta delle parti, di registri di formalità e di relativi conti accesi al repertorio per ogni registro o repertorio che vuole esaminarsi	» 20	» 28
9. Se il nome della persona contro la quale vuole verificarsi se esistano		

Tariffa approvata con notificazione 28 giugno 1836.

e come entro.

	Fior. C.	L. C.	
iscrizioni, non si trova sulla tavola alfabetica e non sia perciò luogo a visione sui registri e sui repertori si esigerà per ogni tavola alfabetica percorsa	» 10	» 14	Tariffa approvata con notificazione 28 giugno 1836.
10. Per ogni duplicato d'iscrizione . . .	» 20	» 28	
11. Per ogni carta di scritturato nel rilascio di stati ipotecari	» 40	» 56	
12. Per ogni trascrizione di vendita coatta	»	2 52	

Provincie modenesi.

(Non vi sono emolumenti a pro dei conservatori.) — Regolamento 13 gennaio 1852.

Provincie parmensi.

	L. C.	
1. Per ogni iscrizione al registro depositi . . .	» 25	Decreto 19 luglio 1821 dell'ex-Governo ducale.
2. Per ogni duplicazione di ricevuta per trascrizione o notificazione	» 25	
3. Per ogni dichiarazione di surroga o di cangiamento di domicilio o di amendue queste circostanze	» 50	
4. Per ogni ruolo o pagina delle copie di atti e processi trascritti e depositati nell'ufficio d'ipoteche	» 80	
5. Per ogni notificazione, qualunque sia il numero dei creditori, notificanti e dei debitori, purchè lo siano in solido	1 »	
6. Per ogni copia di notificazione od attestato affermativo o negativo di seguita o non seguita notificazione o trascrizione	1 »	
7. Per ogni cancellazione o riduzione di notificazione	1 »	
8. Per l'atto con che a termine dell'articolo 857 del Codice di procedura civile il conservatore ricusa di trascrivere un processo di pignoramento	1 »	
9. Per ciascuna trascrizione della nota ossia dell'estratto autentico della sentenza di cui è detto nell'articolo 40 del regolamento 19 luglio 1821	1 »	
10. Per ogni ruolo o pagina degli atti, processi o sentenze a trascriversi	1 50	

Provincie ex-pontificie.

	Bajocchi	L.	C.	
1. Per l'esame ed annotazione nel registro dei depositi o consegne degli atti, note e documenti per fare le iscrizioni o le trascrizioni	5	»	27	Capo 2, § 75 dell' editto 17 dicembre 1834 dell'ex-Governo pontificio.
2. Per ogni iscrizione ipotecaria, qualunque sia il numero dei creditori, se la formalità viene chiesta da tutti in una stessa nota ed in virtù di uno stesso titolo	20	1	06	
Se la nota comprende più di un solo debitore per ciascuno degli altri . . .	10	»	53	
3. Per ogni iscrizione fatta d'uffizio in seguito delle trascrizioni e per ogni rinnovazione o trasporto decennale . . .	20	1	06	
4. Per ogni carta o ruolo degli atti, pignoramenti o sentenze a trascriversi, cioè:				
Per la prima carta di 25 linee e ciascuna di 15 sillabe	15	»	80	
Per le altre carte di seguito	10	»	53	
5. Per ogni denunzia, rinnovazione o conferma di vincoli di fidecommesso . .	40	2	12	
6. Per ogni annotazione di cambiamento di domicilio, di cessione, di subingresso o di trasferimento parziale o totale e per qualunque altra annotazione sui registri ipotecari	20	1	06	
7. Per ogni cancellamento totale o parziale d'iscrizione ipotecaria o di trascrizione dei pignoramenti e delle sentenze di vendita giudiziale	20	1	06	
8. Per ogni cancellamento totale o parziale delle denunzie dei vincoli di fidecommesso	40	2	12	
9. Per ogni certificato d'iscrizione o di trascrizione, affermativo o negativo, per ciascun debitore	20	1	06	
10. Per ogni stato o certificato generale di iscrizioni o trascrizioni, cioè:				
Per la prima iscrizione o trascrizione	20	1	06	
Per ciascuna delle altre	10	»	53	
11. Per ogni certificato di cambiamento di domicilio, di cessione, subingresso, trasferimento o cancellamento totale o parziale d'iscrizione o trascrizione, e				

e come entra

	Bajocchi L.	C.	
di qualunque annotazione fatta sui registri	20	1 06	Capo 2, § 75 dell'editto 17 dicembre 1834 dell'ex-Governo pontificio.
12. Per ogni certificato di cancellamento totale o parziale delle denunzie dei vincoli di fidecommesso	30	1 59	
13. Per ciascuna copia della quitanza di tasse ipotecarie.	5	» 27	
14. Per le copie collazionate degli atti depositati o trascritti quando vengono richieste dalle parti:			
Per la prima carta di due pagine, ciascuna di 25 linee e 15 sillabe . . .	15	» 80	
Per ciascuna delle altre carte . . .	10	» 53	

Provincie napoletane e siciliane.

	Duc.	Gr.	L. C.	
1. Per ogni ricognizione di deposito di atti o notamenti, qualunque sia il numero degli atti depositati.	»	05	» 21 1/2	Legge del 21 giugno 1819.
2. Per le iscrizioni di ogni diritto d'ipoteca o privilegio, qualunque sia il numero dei creditori, purchè solidari quando la formalità è richiesta dallo stesso notamento	»	20	» 85	
3. Per ogni iscrizione fatta di ufficio dal conservatore a termini dell'articolo 1994 delle leggi civili in virtù di un atto traslativo di proprietà di beni immobili sottomesso alla trascrizione	»	20	» 85	
4. Per ogni dichiarazione, sia di cangiamento di domicilio, sia di surroga, sia dell'uno e dell'altro oggetto in forza di uno stesso atto	»	10	» 42 1/2	
5. Per ogni radiazione o riduzione d'iscrizione, ed anche per radiazione fatta di uffizio in virtù delle disposizioni sulla procedura ne' giudizi civili	»	20	» 85	
6. Per ogni estratto d'iscrizione o certificato di non esisterne alcuna	»	20	» 85	

	Duc. Gr.	L. C.	
7. Per la trascrizione degli atti di movimento di proprietà di beni immobili e di processi verbali di pignoramento per ogni pagina di due facciate ed ogni facciata di venticinque linee e di diciotto sillabe a linea. (*Il numero delle pagine, delle linee e delle sillabe sarà contato sulle carte che le parti richiedenti presenteranno al conservatore.*)	» 20	» 85	Legge del 21 giugno 1819.
8. Per ogni certificato di non trascrizione di atto di passaggio . .	» 20	» 85	
9. Per copia collazionata degli atti depositati o trascritti nelle conservazioni delle ipoteche, per ogni pagina di due facciate, ognuna di venticinque linee e di diciotto sillabe a linea . .	» 15	» 63 1/2	
10. Per ogni duplicato di quietanza	» 5	» 21 1/2	
11. Per gli atti che provano il rifiuto del conservatore di trascrivere nel caso di pignoramento o esecuzione precedente d'immobili	» 20	» 85	
12. Per radiazione di un atto di pignoramento o di esecuzione di immobili	» 20	» 85	
13. Per la trascrizione degli atti di denunzia dei pignoramenti ai debitori	» 20	» 85	Decreto 7 agosto 1820.
14. Per la trascrizione della notifica dei pignoramenti a creditori .	» 20	» 85	
15. Per la redazione delle note ipotecarie quando lo richiedano le parti	» 30	1 27	Istruzione generale n° 56 e circolare n° 1051.
16. Per la redazione dei ruoli in collettiva	» 15	» 63 1/2	Rescritto 26 ottobre 1830, circolare n° 1081.
17. Per la lettura (*visione*) dei titoli depositati presso gli uffici delle ipoteche:			Regolamento del 27 dicembre 1816, articolo 28.
Se depositati nell'anno in corso	» 10	» 42 1/2	
Se negli anni precedenti . .	» 20	» 85	

Provincie lucchesi.

	L.	C.	
1. Per la registrazione e la ricognizione dei depositi d'atti di mutazione per essere trascritti	»	25	Tariffa approvata col decreto 21 settembre 1810 del Governo francese, mantenuta in vigore in que luoghi che sono sotto la giurisdizione dell' ufficio d'ipoteche di Lucca.
2. Per ogni ruolo di scritturato degli atti di mutazioni immobiliarie a trascriversi . .	1	»	

Impero francese.

	L.	C.	
1. Per la registrazione e la ricognizione dei depositi d'atto di mutazione da trascriversi o delle note da inscriversi	»	25	Decreto del 21 settembre 1810 e ordinanza del 10 ottobre 1841.
2. Per l'inscrizione di qualsiasi diritto d'ipoteca o di privilegio, qualunque sia il numero dei creditori se la formalità viene richiesta con la stessa nota	1	»	
3. Per ciascuna inscrizione fatta d'uffizio dal conservatore in virtù di un atto traslativo di proprietà sottomesso alla trascrizione .	1	»	
4. Per ogni dichiarazione sia di cangiamento di domicilio, sia di surroga, sia dell'uno e dell'altro oggetto in forza di uno stesso atto	»	50	
5. Per ogni radiazione d'iscrizione	1	»	
6. Per ogni estratto d'iscrizione o certificato di non esisterne alcuna	1	»	
7. Per la trascrizione di ciascun atto di mutazione, per ruolo di scritturazione del conservatore, contenente 25 linee per pagina e 18 sillabe per linea	1	»	
8. Per ogni certificato di non trascrizione d'atto di mutazione	1	»	
9. Per le copie collazionate degli atti depositati o trascritti negli uffizi delle ipoteche, per ruolo di scritturazione del conservatore, di 25 linee per pagina e di diciotto sillabe per linea	1	»	
10. Per ogni duplicato di quietanza	»	25	
11. Per la trascrizione di ciascun processo verbale di pignoramento immobiliare e di ciascuna notificazione di questo processo verbale al pignorato, per ruolo di scritturazione del conservatore contenente 25 linee alla pagina e 18 sillabe alla linea	1	»	

	L.	C.	
12. Per l'atto che prova il rifiuto del conservatore di trascrivere nel caso di precedente pignoramento	1	»	Decreto del 21 settembre 1810 e ordinanza del 10 ottobre 1841.
13. Per la menzione delle due notificazioni al pignorato ed ai creditori	1	»	
14. Per la radiazione del pignoramento immobiliare	1	»	
15. Per la menzione della sentenza d'aggiudicazione	1	»	
16. Per la menzione della sentenza di conversione	1	»	

Camera dei Deputati

Relazione sul progetto di Legge per l'approvazione di una tariffa unica degli emolumenti dei Conservatori delle Ipoteche approvato dal Senato del Regno nella tornata del 29. Luglio 1867.

Da presentarsi.

Comm.

1

Signori!

Nella tornata del 29. Luglio decorso il Senato del Regno adottava con alcune lievi modificazioni il progetto di Legge per ~~l'approvazione~~ una tariffa unica degli emolumenti dei Conservatori delle ipoteche, già approvato ~~dalla Camera dei Deputati~~ nella seduta del 30. Giugno 1867. –

La massima parte delle modificazioni introdotte dal Senato in quel disegno di Legge consistono in semplici trasposizioni, ed in lievi varianti di forma, le quali non alterano in niuna guisa la sostanza delle disposizioni.

Le sole due variazioni di importanza sono state apportate agli Art.i 3.° e 14.° –

Nel primo di essi era prescritto un procedimento speciale da osservarsi per la risoluzione dei reclami presentati contro il Conservatore delle Ipoteche. – Nel secondo era disposto che il Commesso governativo dovesse dopo la morte del Conservatore esercitare interinalmente le funzioni, rimanendo per quaranta giorni garantita la gestione del med.° dalla cauzione del Conservatore defunto. –

Il Senato non ha creduto giovevole all'Art.° 3.° che fosse d'uopo nel caso di reclami di un procedimento speciale, e nella disposizione sostituita non ho fatto che rimandare puramente e semplicemente al diritto Comune. Così, relativamente all'Art.° 14.° eliminando la parte che riguarda la interinale gestione del Commesso governativo nel caso di morte del Conservatore, ha voluto il Senato togliere la eccezione

che era stata fatta alla regola ordinaria, e porre i Conservatori delle Ipoteche nella stessa condizione di tutti gli altri impiegati Contabili dello Stato.

Dalla sommaria esposizione che ho avuto l'onore di farvi, e dall'esame della proposta di Legge che nuovamente sottopongo alle vostre deliberazioni, io spero, o Signori, che riconoscerete facilmente come le accennate modificazioni non investano veruna delle disposizioni più importanti del progetto ~~medesimo~~ che già ebbe l'onore dei vostri suffragi.

Confido quindi che penetrati della necessità ~~che vi sarebbe~~ di porre in attività al 1.° Gennajo 1868 questa Legge, siccome è stabilito all'Art.° 19. vorrete ~~senza ri-~~ d'ingenza la proposta. ~~tardo spunto della vostra sanzione~~ fi-

Sessione Parlamentare 1867

SENATO DEL REGNO

PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 29 Luglio 1867

OGGETTO

Tariffa unica degli emolumenti dei conservatori delle ipoteche

Approvato

Art. 1.

I conservatori delle ipoteche manterranno la qualità di funzionarj governativi.

Gli altri impiegati, amanuensi ed inservienti, che occorrono per gli uffizj ipotecarj, non sono funzionarj governativi. Essi sono nominati e rimossi dai conservatori, che ne devono partecipare la nomina o la rimozione al Ministero di Grazia e Giustizia ed al Ministero delle Finanze.

Il conservatore ha ancora la facoltà di nominare un commesso gerente per supplirlo nel caso di assenza debitamente autorizzata, o di legittimo impedimento. La nomina del commesso gerente dev'essere riconosciuta dal direttore demaniale, nella cui giurisdizione esiste l'uffizio ipotecario. Il conservatore notificherà la nomina e la firma del commesso gerente al Tribunale civile ed alla Corte di Appello, non che al Ministero di Grazia e Giustizia ed al Ministero delle Finanze.

In tutti i casi rimane ferma la responsabilità del conservatore anche per il fatto del commesso gerente, degli impiegati, amanuensi ed inservienti, salvo a lui il regresso

contro di costoro.

Art. 2.

I conservatori, per quanto concerne l'esercizio delle funzioni e l'adempimento degli obblighi loro attribuiti dal Codice civile, dipendono dal Ministero di Grazia e Giustizia. Sotto ogni altro riguardo dipendono dal Ministero delle Finanze.

Art. 3.

Il conservatore, ove la parte lo esiga, è obbligato di rilasciare dichiarazione del giorno in cui essa ha prodotta la domanda verbale o scritta di certificati o di copie, o ha presentato i titoli, atti o note che il conservatore ricusa o rifiuta di ricevere. Questa dichiarazione sarà rilasciata in carta libera.

La parte, salva sempre l'azione derivante dall'articolo 2069 del Codice civile, può, nel caso di rifiuto o di ritardo del conservatore nel ricevere i titoli presentati all'ufficio, e nell'esecuzione di iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni, o nello spedire i certificati, usare del procedimento stabilito negli articoli 914 e seguenti del Codice di Procedura civile per il rifiuto o ritardo de' pubblici depositarii a spedire le copie degli atti pubblici.

Il Pubblico Ministero comunicherà ai Ministri di Grazia e Giustizia e delle Finanze la decisione che sarà sul proposito emanata.

Art. 4.

I conservatori delle ipoteche sono retribuiti colla percezione degli emolumenti di cui è detto nell'articolo seguente e colla partecipazione, ossia coll'aggio sulle riscossioni delle tasse ipotecarie nelle proporzioni stabilite nell'articolo 7 della presente legge.

Art. 5.

È approvata l'annessa tariffa degli emolumenti che il conservatori delle ipoteche sono autorizzati a riscuotere

per le formalità e per le operazioni richieste ai loro uffizi, a norma delle disposizioni del Codice civile.

Art. 6.

Nessun emolumento è dovuto per le formalità, per le operazioni e per le spedizioni richieste dalle amministrazioni dello Stato nello esclusivo loro interesse, e quando la spesa dell'emolumento debba sopportarsi dall'erario dello Stato, sono pure i conservatori obbligati di eseguire gratuitamente quei lavori che il Governo richiede per ragioni di pubblica amministrazione.

Art. 7.

I conservatori delle ipoteche hanno diritto altresì ad un aggio sulle riscossioni annuali effettivamente fatte delle tasse normali ipotecarie e di trascrizione devolute allo Stato, nella seguente proporzione:

Sulle prime L. 5,000	L. 20	per ogni 100 lire
Sulle successive L. 15,000	„ 10	„ „ „
Sulle susseguenti L. 20,000	„ 5	„ „ „
Sulle susseguenti L. 40,000	„ 2	„ „ „
E sopra ogni maggior somma	„ 1	„ „ „

Quando in un uffizio ipotecario si compiano nell'anno per giurisdizioni, rinnovazioni, trascrizioni ed annotazioni più di 3000, ma non più di 4000 formalità, l'aggio determinato in questo articolo sarà diminuito di un decimo; quando si compiano più di 4000 ma non più di 5000 formalità, l'aggio sarà diminuito di due decimi, e così di un altro decimo per ogni migliaio di formalità, talchè l'aggio sarà diminuito di sette decimi quando le formalità arrivano a 10,000.

Oltre i sette decimi non si fa luogo ad ulteriore diminuzione qualunque sia il numero delle formalità eseguite nell'uffizio ipotecario.

Art. 8.

Sono a carico dell'erario dello Stato la somministrazione de' locali d'uffizio, e le spese delle stampe, dei registri e dei moduli che saranno forniti dall'amministrazione.

Tutte le altre spese sono a carico dei conservatori, come quelle d'uffizio, di cancelleria di combustibili e lumi, di legatura di

volumi e registri, di trasporto di danaro, di provvista, manutenzione e riparazione di mobili, di scaffali ed armadi, di custodia dei locali, di mercedi del commesso gerente, degl'impiegati, amanuensi ed inservienti, ed ogni altra spesa necessaria al regolare e celere andamento del servizio.

Art. 9.

La tassa fissa di lire tre, stabilita dall'articolo 4 della legge 6 maggio 1862, N. 593, è ridotta a lire due per la trascrizione di quegli atti e contratti che non trasferiscono la proprietà di immobili o di diritti capaci d'ipoteca.

Quando un atto od una sentenza contiene più contratti o più disposizioni che riguardino persone diverse e non aventi interesse comune o solidale, sono dovute tante tasse fisse quante sono le persone che hanno interesse separato e distinto.

Art. 10.

L'anticipazione delle tasse ipotecarie e degli emolumenti dovuti ai conservatori per ciascuna formalità, operazione o spedizione richiesta agli uffizi delle ipoteche è a carico del richiedente.

Il pagamento però delle tasse e degli emolumenti sono col richiedente tenuti in solido tutti coloro nel cui interesse fu fatta la richiesta, e, trattandosi d'iscrizioni ipotecarie, anche la persona o le persone dei debitori contro dei quali si è presa iscrizione. Però i debitori di quota speciale non sono obbligati al pagamento delle tasse e degli emolumenti che in proporzione della loro quota.

Art. 11.

Le disposizioni dell'articolo 13 della legge 6 maggio 1862 N. 593, sono applicabili anche alle tasse ed agli emolumenti dovuti sulle formalità, operazioni e spedizioni richieste nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato, quando per qualsiasi ragione le relative spese debbono essere da altri sopportate.

Sono però esenti interamente da tassa e dal relativo emolumento le iscrizioni dirette ad assicurare l'esazione delle multe e delle spese di giustizia penale.

Art. 12.

La malleveria, che il conservatore delle ipoteche è tenuto dal prestare nell'interesse del pubblico prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni a' termini dell'art. 19 della legge 6 maggio 1862, deve essere approvata dalla Corte d'Appello nella cui giurisdizione esiste l'ufficio ipotecario, sentito il Pubblico Ministero.

La malleveria continua per tutto il tempo in cui il conservatore dura in carica e pel corso di altri anni dieci, nè può essere svincolata se non per decisione della Corte d'Appello nella cui giurisdizione il conservatore cessò dall'ufficio, sentito il Pubblico Ministero.

Lo svincolo sarà accordato qualora nel detto periodo non sia stata promossa alcuna azione giudiziaria contro il conservatore o contro i suoi eredi, relativa alla responsabilità incorsa nell'esercizio delle sue funzioni.

Chi promuove un giudizio contro il conservatore o i suoi eredi deve notificarlo alla Cancelleria della detta Corte.

È sempre salvo il diritto nel conservatore, o ne' suoi eredi, di far ridurre la malleveria anche pendente l'azione giudiziaria giusta la disposizione del Codice civile intorno alla riduzione delle ipoteche.

Art. 13.

Il conservatore per tutte le azioni procedenti dalla responsabilità della sua carica avrà il domicilio legale nell'ufficio delle ipoteche da lui amministrato. Il giudizio di esse appartiene alla giurisdizione del Tribunale civile nel cui distretto trovasi l'ufficio, anche quando l'azione debba dirigersi contro gli eredi ed aventi causa dal conservatore.

Art. 14.

La malleveria prestata dal conservatore serve anche di garanzia per l'esercizio delle funzioni del commesso gerente.

Nessun conservatore rinunciante può abbandonare il suo posto prima che abbia preso possesso chi sarà stato dalla Direzione demaniale designato ad assumerne le funzioni almeno provvisoriamente,

sotto pena del risarcimento de' danni che la vacanza dell'ufficio, anche momentanea, potesse arrecare.

Art. 15.

Entro mesi tre dalla cessazione delle funzioni di un conservatore delle ipoteche per morte o per qualsiasi altro titolo, il Pubblico Ministero presso la Corte d'Appello farà pubblicare nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed in quella della provincia, in cui ha sede l'ufficio ipotecario, un avviso col quale venga annunciato il fatto della cessazione delle funzioni del conservatore per gli effetti contemplati dagli art. 12 e seguenti della presente legge.

Eguale avviso farà pubblicare sei mesi prima che scada il periodo della durata della mallevaria.

Art. 16.

Lo stipendio del conservatore, sul quale sarà fatta la ritenuta a termini della legge 18 dicembre 1864, numero 2034, e sarà calcolata la pensione a termini della legge 14 aprile 1864, numero 1731, consiste nell'ammontare dell'aggio o partecipazione alla riscossione sulle tasse erariali, a norma della disposizione dell'art. 7 e nel quinto del complessivo ammontare degli emolumenti percetti a norma dell'unita tariffa.

Lo stipendio del conservatore non può essere mai minore di lire 2000, talchè, ove a questa misura non giungano l'aggio ed il quinto degli emolumenti, gliene sarà pagato alla fin d'anno il supplemento a carico del bilancio dello Stato, e in questo caso le lire 2000 servono di base del calcolo della ritenuta e della pensione.

Ove all'ufficio di conservatore sia unito altro ufficio pubblico retribuito con aggio, sarà tenuto conto dell'importo di quest'altra retribuzione, che viene a conseguire il conservatore, in deduzione della misura minima di sopra stabilita in lire 2000.

Art. 17.

La legge degli 11 ottobre 1863 n. 1500, si applica agli impiegati

5 310

presso gli uffici ipotecarii del Regno i quali conservarono a termini delle leggi vigenti la qualità di impiegati governativi.

Comodi

Art: 18.

Sono abrogate le disposizioni della legge 6 maggio 1862, e tutte le altre che siano contrarie alla presente legge ed alla annessa tariffa.

Art: 19.

La presente legge avrà effetto il 1 gennajo 1868 in tutto il Regno, ad eccezione per ora delle provincie della Venezia e di Mantova.

Lett. com.

Tariffa degli emolumenti dovuti ai conservatori delle ipoteche per le formalità, operazioni e spedizioni richieste ai loro uffizj.

1.° Per qualunque registrazione d'iscrizione, rinnovazione, trascrizione ed annotazione sul registro generale d'ordine L. 25.

2.° Per ogni formalità d'iscrizione, di rinnovazione, o di trascrizione, come pure per ogni formalità di annotazione da farsi sui registri delle iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni, o sul particolare registro delle annotazioni, sempre compreso il certificato da rilasciarsi al richiedente a piedi della nota da restituirsi, o separatamente, in prova della seguita formalità . . . . . 1. "

Se la iscrizione, la rinnovazione o la trascrizione riguardino più di un creditore o più di un debitore, oltre l'emolumento di una lira per ciascuna altra di queste persone . . . . L. 20.

Se l'annotazione riguardi crediti od azioni spettanti al più di una persona, o se il credito o l'azione viene divisa per effetto dell'annotazione fra più persone, oltre l'emolumento di una lira per ciascun'altra di queste persone . . . . . " " 20

Se le note delle iscrizioni, rinnovazioni, trascrizioni ed annotazioni comprendono più di quattro facciate foglio

per ogni ulteriore facciata . . . . . L. 10

3° Per la formazione della nota per l'iscrizione d'ufficio prescritta dall'art. 1985 del Codice civile, semprechè il venditore non vi abbia espressamente rinunziato o non abbia già provveduto da sè . . . . . 1.

Per il duplicato della nota, quando sia richiesto, per ciascuna facciata scritta 25

4° Per la copia isolata delle iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni (cioè della nota inscritta o trascritta) comprese le relative loro annotazioni, per la prima facciata scritta . . . . . 50.

Per ciascuna delle successive facciate . . . . . 25.

5° Per ogni stato o certificato di tutte le iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni esistenti che concernono una sola persona:

Per ogni articolo d'iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni, comprese le rispettive annotazioni:

Se il certificato è generale . . . . . 50.

Se il certificato è speciale, cioè concerne soltanto determinati stabili 75

E in ognuno di questi casi per ciascuna facciata scritta 25

Se il certificato concerne cumulativamente il padre ed il figlio, o fratelli e sorelle aventi la stessa paternità è pagato un solo emolumento per quelle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni che si riferiscono a tutti.

6° Per ogni certificato negativo di iscrizione, rinnovazione o trascrizione concernente una sola persona:

Se il certificato è generale . . . . . 1.

Se il certificato è speciale, cioè concerne determinati stabili 1.50

Se il certificato concerne più di una persona è dovuto per ciascuna di esse un altro intiero emolumento

fatta eccezione del caso in cui il certificato concerna cumulativamente il padre ed i figli, o fratelli e sorelle aventi la stessa paternità.

7.° Per la copia collazionata di qualunque documento depositato in ufficio, esclusa le note di iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni, per ciascuna facciata scritta . . . . . L. „ 25.

8.° Per ciascun certificato di qualsiasi annotazione fatta sulle iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni, che sia richiesto, oltre quello di cui al N.° 2 della presente tariffa . . . . „ 1. „

9.° Per la semplice ispezione delle partite del repertorio riflettenti una sola persona . . . . . „ 50 „

Se inoltre sarà richiesta l'ispezione delle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni, o delle relative annotazioni, per ciascuna iscrizione, rinnovazione o trascrizione ispezionata, non tenuto conto delle relative annotazioni . . . . . „ „ 25.

10.° Per la ricerca infruttuosa del nome di una persona sulla tavola alfabetica:

Per ciascuna persona o nome di cui fu richiesta la ricerca infruttuosa . . . . . „ 50 „

11.° Per la ispezione isolata di una iscrizione, rinnovazione, trascrizione od annotazione, per ciascun di esse . . . . . „ „ 50 „

12.° Per ogni duplicato di quietanza di tasse ipotecarie pagate . . . . . „ „ 25 -

Addì 29. Luglio 1867

Il Presidente del Senato

Tecchio

N° 9. B.

Progetto di legge, ~~modificato~~ approvato dal Senato del Regno nella tornata del 29. luglio p. p. rappresentato alla Camera dal Ministro di Finanze (Cambray Digny)

Approvazione di una tariffa unica degli emolumenti dei conservatori delle Ipoteche

Tornata dell'11. Decembre 1867.

Lo Segretario e [illegible]

Mignaca

[illegible]

Galletti

SESSIONE 1867
PRIMA DELLA X LEGISLATURA

N° 9-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

PICCOLI, GRECO LUIGI, FOSSA, MARCELLO, RESTELLI, PIROLI, BERTEA, ALIPPI, DI SAN GREGORIO

sul progetto di legge presentato dal ministro delle finanze *nella tornata del 30 marzo 1867*

Approvazione di una tariffa unica degli emolumenti dei conservatori delle ipoteche e disposizioni sulle tasse ipotecarie e sulla mallevadoria dei detti conservatori nell'interesse del pubblico.

Tornata del 29 maggio 1867

SIGNORI! — La prima questione, di natura pregiudiziale, che la vostra Commissione ha dovuto risolvere, perchè posta avanti da uno degli uffizi, prima di esaminare nel merito il progetto di legge sul quale ho l'onore di riferire, è stata, se non fosse prematuro l'occuparsene, in attesa della sistemazione organica delle conservatorie delle ipoteche, o se fosse opportuno di provvedere tosto in occasione di questo stesso progetto di legge a codesta sistemazione organica, che vuole pur essere fatta, ora che, ad eccezione delle provincie della Venezia e di Mantova, anche in questa importantissima materia dei privilegi e delle ipoteche è unificata la legislazione in tutta Italia.

La Commissione ha considerato che una sistemazione degli uffici ipotecari è reclamata specialmente dalla sproporzione del territorio assegnato a ciascuno di essi, talchè, mentre vi hanno uffici che provvedono ad una popolazione di meno che 25 mila abitanti (Portoferraio, Tempio), ve ne hanno altri che provve-

dono ad una popolazione superiore ai 700,000 abitanti (Napoli, Milano); ed è reclamata altresì dalla non coincidenza delle circoscrizioni giurisdizionali degli uffici ipotecari colle circoscrizioni giudiziarie, mentre pure i Codici e civili e di procedura civile la presuppongono negli ordinamenti processuali, intesi mediante la espropriazione a conseguire lo scopo finale dell'ipoteca.

Ora, siccome al certo le attuali circoscrizioni giudiziarie dovranno essere, ed è molto desiderabile che siano, mutate, specialmente per potersi dare maggior consistenza ed autorità ai tribunali di prima istanza, la cui sede sarà molto probabilmente pur quella degli uffici ipotecari, così o si farebbe opera inconsulta a coordinare fin d'ora le circoscrizioni degli uffici stessi alle attuali giudiziarie per doversele rimutare dipoi, o, quando si aspettasse il rimaneggiamento delle circoscrizioni giudiziarie, troppo si farebbero attendere i provvedimenti proposti da questo progetto di legge diretto ad un tempo a portare economie sul bilancio dello Stato, ed a rendere uniformi il trattamento dei conservatori delle ipoteche e la retribuzione da corrispondersi dalle parti interessate per i servigi da esse richiesti agli uffici ipotecari.

Se non che a sconsigliare una immediata mutazione delle circoscrizioni degli uffici ipotecari deve concorrere, secondo l'avviso della Commissione, la considerazione del lavoro eccezionale loro procurato dalla legge transitoria per l'attivazione del Codice civile, che ha prescritta la iscrizione delle ipoteche tacite legali, la specializzazione delle generali, la reiscrizione delle ipoteche a carico degli attuali possessori e la rinnovazione delle iscrizioni per le quali era stato sospeso il periodo per effettuarla. Se a tutto questo lavoro si avesse ad aggiungere quasi contemporaneamente quello pur imponente che deriverebbe dalla mutazione delle circoscrizioni territoriali, cioè copie e stralci di registri ed impianto di registri nuovi adatti alle nuove circoscrizioni, sarebbero a temersi confusioni, ritardi ed errori che potrebbero riescire fatali alle parti interessate, vessate pur queste dalla necessità di dover provvedere in un tempo breve e alle prescrizioni della legge transitoria, intesa ad unificare il sistema ipotecario in tutta Italia, ed alle esigenze delle nuove circoscrizioni degli uffici ipotecari.

Finalmente, se il fatto del non essere per anco esteso alle provincie della Venezia e di Mantova il Codice civile italiano, e quindi nemmeno le disposizioni del sistema ipotecario, è nella opinione della Commissione un altro argomento concorrente a mostrare la inopportunità della sistemazione organica definitiva degli uffici ipote-

cari del regno, non è ragione sufficiente per differire l'accettazione di questo progetto di legge per tutte le altre provincie d'Italia, se lo si creda vantaggioso, posto che a discuterlo abbiamo avventuratamente nel Parlamento deputati e senatori di quelle provincie non peranco legislativamente unificate; e d'altra parte, se questo progetto diverrà legge, la si avrà in pronto per essere applicata senza alcuno inconveniente anche a codeste provincie all'atto in cui sarà esteso anche ad esse il Codice civile italiano. (9-A)

Chè anzi in taluno degli uffici è sorto il pensiero che potessero fin d'ora estendersi i provvedimenti proposti con questo progetto di legge anche alle provincie della Venezia e di Mantova; ma codesto pensiero non può attuarsi perchè in quelle provincie vi sono tasse ipotecarie diverse, e diversa legge di bollo, i quali sono elementi da dover essere unificati prima di potervi estendere la legge di cui si tratta per non veder violato il principio della parità del trattamento e della giustizia distributiva.

Questa considerazione giustifica l'articolo 19 del progetto della Commissione, la quale non ha creduto di accettare il corrispondente articolo 10 del progetto ministeriale, perchè ivi era proposta una mera sospensione, per le provincie della Venezia e di Mantova, di questa legge e dell'altra del 6 maggio 1862 sulle tasse ipotecarie, fino a che alle provincie stesse fosse stato esteso il Codice civile del regno; talchè dall'applicazione di codesto articolo 10 sarebbe derivato che, col fatto dell'attivazione del Codice civile italiano nelle dette provincie, avrebbesi dovuto ritenere applicabile ad esse anche questa legge e l'altra del 6 maggio 1862. Ora, innanzi tutto è da osservarsi che queste due leggi non possono scompagnarsi da quelle di registro e bollo, con cui sono coordinate; e d'altra parte, non potrebbero essere estese alle provincie della Venezia e di Mantova, se non con temperamenti di disposizioni transitorie, che mancherebbero quando si avesse fin d'ora a proclamare la massima che col fatto dell'attivazione del Codice civile italiano dovessero anco applicarsi le dette due leggi.

Ed ora venendo a dire delle disposizioni del progetto di legge presentato dal Ministero, mentre la Commissione ha trovato giusto di stabilire un trattamento uniforme per tutti i conservatori delle ipoteche, consentaneo all'importanza delle loro funzioni, alla responsabilità che ne assumono ed alla misura della malleveria che sono obbligati di prestare a garanzia del loro operato, ha trovato anche giusto di formolare nella legge alcune disposizioni tendenti a ben deter-

minare la qualità delle funzioni del conservatore, a rendere più efficace la sua responsabilità nel puntuale adempimento de' suoi doveri, ed a rendere uniforme il modo di riconoscere, liquidare e liberare la malleveria che i conservatori sono obbligati di prestare a norma della legge 6 maggio 1862.

Coll'articolo 1 si è mantenuta al conservatore delle ipoteche la qualità di pubblico funzionario, e coll'articolo 2 si sono distinte le sue funzioni come gerente della istituzione civile della conservatoria delle ipoteche per la tutela dei diritti privati dei cittadini, nello esercizio delle quali funzioni doveva ritenersi dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, e le funzioni di gerente delle tasse ipotecarie e degli emolumenti a lui attribuiti, nell'esercizio delle quali funzioni doveva ritenersi dipendente dal Ministero delle finanze.

Avviene non di rado che nasca conflitto fra le parti ed il conservatore delle ipoteche. Se questi ricusa di cancellare una iscrizione, provvede l'articolo 2039 del Codice civile, rimettendo la parte richiedente a richiamarsene al tribunale civile, che provvede in camera di Consiglio, sentiti il pubblico Ministero ed il conservatore delle ipoteche; chiamando in causa, ove il creda necessario, le parti interessate, per deciderne dopo processo sommario, salvi sempre i rimedi dell'appello e della cassazione.

Ha il Codice civile anche la disposizione dell'articolo 2069, che proibisce al conservatore in ogni caso, e neppure sotto pretesto di irregolarità nelle note, di rifiutare o tardare di ricevere la consegna dei titoli presentati, e di fare le trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni richieste, nè di spedire le copie od i certificati sotto pena del risarcimento dei danni arrecati alle parti; al quale effetto possono le medesime fare stendere immediatamente gli opportuni verbali da un notaio, o da un usciere, assistiti da due testimoni. Ma non è detto se ed a quale autorità abbiano le parti diritto di richiamarsene. Ora, a questa lacuna occorre di provvedere, perchè, senza un apposito provvedimento resterebbe dubbio, se la parte non avesse altra via in fuori di quella di un giudizio contenzioso contro il conservatore per liquidazione di danni, il che, nella gran pluralità dei casi, non si farebbe, perchè la parte pure lesa non troverebbe sufficiente interesse a sobbarcarsi ad una lite. Gl'inconvenienti più frequenti seguono per ritardi al rilascio dei certificati ipotecari. Or le molestie e gl'incagli negli affari che ne conseguono sono danni reali, ma pei quali non v'ha interesse sufficiente per promuovere una lite. Coll'articolo 3 del progetto della Commissione è proposto

che, ferma la detta disposizione dell'articolo 2069 del Codice civile, la parte possa portare reclamo al tribunale civile locale, che, sentiti pur solo verbalmente il Pubblico Ministero e il conservatore, provvederà sul reclamo anco infliggendo a quest'ultimo delle multe nei limiti espressamente per questi casi autorizzati dall'articolo 2075 del Codice civile.

Che se era giusto di lasciar luogo all'appello a favore della parte o del conservatore che si credessero gravati dalla decisione del tribunale di prima istanza, non sarebbe stato conveniente di lasciare aperto l'adito al rimedio straordinario della cassazione, tanto più trattandosi del mero apprezzamento dei fatti che avessero potuto o no giustificare i rifiuti od i ritardi lamentati a carico del conservatore delle ipoteche.

Perchè poi le parti avessero modo di potere giustificare, occorrendo, i ritardi al rilascio dei certificati o della copia delle note e dei documenti, è proposto allo stesso articolo 3 del progetto che, ove la parte il richieda, sia obbligato il conservatore di rilasciarle pur in carta libera la prova della dimanda prodotta sia verbalmente o per iscritto. Con questa prova e coi verbali autorizzati dall'articolo 2069 del Codice civile è sembrato alla vostra Commissione che sia provveduto efficacemente alla tutela dei diritti delle parti interessate; e questo dovevasi fare all'atto in cui si determinava, come si fa appunto con questo progetto di legge, il trattamento stabile dei conservatori dell'ipoteche in modo consentaneo all'importanza delle loro funzioni ed alla corrispondente loro responsabilità.

Condotta la Commissione a questo argomento della retribuzione da assegnarsi ai conservatori delle ipoteche, le si presentò a risolvere la questione, se tanto essi quanto gli altri impiegati chiamati a prestare servizio negli uffici ipotecari dovessero essere retribuiti direttamente con stipendi fissi sul bilancio dello Stato, o se dovesse il conservatore essere retribuito con partecipazione ossia coll'aggio sugl'incassi delle tasse ipotecarie e cogli emolumenti, addossandosegli tutte le spese d'ufficio e di tutto il personale occorrente per i servizi ipotecari.

Nessuno degli uffici della Camera ha posto dubbio che il conservatore delle ipoteche dovesse avere e mantenere la qualità di pubblico impiegato. Le sue funzioni sono evidentemente di troppo alto interesse sociale e di troppa importanza per la sicurezza dei diritti dei cittadini e per mantenere alto il credito fondiario, perchè potesse essere posto nemmeno in discussione che il conservatore delle ipoteche dovesse mantenere la qualità di pubblico funzionario. Il dubbio

si è presentato soltanto sul punto se anche gli altri impiegati dovessero avere tale qualità, e se i conservatori dovessero essere retribuiti con stipendio fisso, o cogli aggi ed emolumenti.

Due degli uffici della Camera si pronunciarono per il sistema dello stipendio fisso a carico dello Stato, tanto pel conservatore quanto pei suoi impiegati. I fautori di questo sistema lo raccomandano per la maggiore dignità dell'ufficio, essendo resa la posizione e del conservatore e dei suoi impiegati più indipendente, il primo dalle parti, e gli altri dal conservatore; lo raccomandano perchè mantiene la eguaglianza del trattamento dei diversi conservatori delle ipoteche, mentre il sistema dell'aggio e degli emolumenti crea dei posti di favore e di molto lucro a fronte di posti inadeguatamente retribuiti; lo raccomandano perchè se ne può ripromettere un servizio più puntuale, mentre coll'altro sistema amanuensi indegnamente pagati servono male o v'ha l'abuso che è servito bene solo chi paga più del dovuto; lo raccomandano finalmente perchè ha fatto buone prove nelle provincie d'Italia dove fu per molti anni ed è ancora in vigore.

La maggioranza per altro degli uffici e la vostra Commissione ha mantenuto il sistema proposto dal Ministero della retribuzione coll'aggio e cogli emolumenti.

Quanto alla dignità nell'esercizio delle funzioni del conservatore si è osservato, che, quando la legge stessa stabilisce la misura della compartecipazione nella riscossione delle tasse e la tariffa degli emolumenti, il conservatore non è più dipendente dalle parti, bensì lo è soltanto dalla legge: e quanto agli altri impiegati dell'ufficio ipotecario, se è vero che sono in piena balìa del conservatore, è vero altresì che questi ha tutto l'interesse di mantenere in ufficio i più capaci ed i più solerti, e che da questi impiegati non si ottiene altrettanto lavoro quando il loro stipendio è assicurato, ad onta che non si adoprino che mollemente a disimpegnare le loro funzioni. Essere bensì disuguale in fatto il trattamento che conseguono i conservatori delle ipoteche col sistema dell'aggio e degli emolumenti, ma essere proporzionato al lavoro ed alla responsabilità che al maggior lavoro corrisponde, per cui questa apparente diseguaglianza dovrebbe pur sempre verificarsi anche nel sistema degli stipendi fissi, che devono commisurarsi alla importanza delle conservatorie cui sono applicati. Potersi del resto temperare e gli eccessivi lucri con moderate e graduali tariffe, e i troppo scarsi guadagni col fissarne la misura minima che il conservatore delle ipoteche debba in

qualunque evento conseguire. Non essere gli abusi nel servizio degli uffici ipotecari un inconveniente proprio soltanto del sistema della retribuzione coll'aggio e cogli emolumenti, verificandosene anche presso gli uffici costituiti col sistema opposto; sì che invano, a questo riguardo, si invocherebbero i dettami della esperienza. Potersi in ogni caso con provvide disposizioni aprire la via alla parte interessata di ottenere giustizia contro i conservatori ove si verifichino abusi od indebiti ritardi. (9-A)

Se non che la maggioranza della vostra Commissione ha anche dovuto considerare il quesito sotto l'aspetto delle finanze dello Stato e della giustizia distributiva delle imposte. Sotto quest'ultimo riguardo non può disconvenirsi che vi sia della equità a far pagare i servizi che sono chiamati a rendere gli uffici ipotecari a preferenza da coloro che ne hanno bisogno e ne approfittano pei loro interessi; e sotto il riguardo delle finanze dello Stato basterà riferire il fatto che, mentre il passaggio dal sistema che è tuttora in vigore nelle diverse provincie d'Italia, al sistema uniforme del progetto di legge incardinato sul principio della retribuzione coll'aggio e cogli emolumenti recherà al bilancio passivo dello Stato una diminuzione di circa settecentomila lire all'anno, verrebbe invece al certo aggravato il bilancio di forse altrettanta somma, quando si adottasse il sistema della retribuzione con stipendio fisso dei conservatori e dei loro commessi ed aiuti.

Finalmente ha considerato la vostra Commissione che, se vi ha caso in cui possa essere giustificata la assoluta dipendenza degli impiegati subalterni dal loro capo è questo dei commessi ed aiuti dei conservatori delle ipoteche, i quali nell'esercizio delle loro delicatissime funzioni dovendo rispondere colla propria persona e colla propria malleveria anche del fatto dei loro commessi ed aiuti, è giusto che questi abbiano ad essere di loro intiera fiducia e quindi di loro scelta non solo, ma anche da essi stipendiati come liberi conduttori d'opera. Nè la Commissione, come vi ha già osservato, si è lasciata imporre da qualche abuso attribuito alla avarizia di qualche conservatore che, troppo grettamente retribuendo i suoi commessi, è causa per cui le parti vengono pregiudicate da non giustificabili ritardi. Questi inconvenienti potranno facilmente essere ovviati quando alla parte richiedente si additi la via facile e non dispendiosa per ottenere giustizia, al che la vostra Commissione ha avvisato di provvedere colla disposizione dell'articolo 3, di cui già ebbi l'onore di darvi ragione più sopra.

Vinto il principio ed applicatasi la Commissione a studiare qual fosse l'equa retribuzione da stabilirsi pei conservatori delle ipoteche, come correspettivo della loro opera e responsabilità e come compenso degli oneri che vengono ad essi addossati per le spese d'ufficio e per le mercedi agli aiuti, commessi ed inservienti degli uffici ipotecari, ha creduto di tenersi lontana tanto dal concetto di fare della carica di conservatore un posto di favore con retribuzione troppo alta non corrispondente alle sue funzioni, quanto da una inconsulta grettezza per la quale non si tenesse il dovuto conto della importanza delle funzioni stesse, della molta responsabilità che pesa sul conservatore nello esercitarle e dell'onere della garanzia che è obbligato di prestare non tanto nell'interesse dell'erario, come percettore delle tasse ipotecarie, quanto nell'interesse pubblico pei danni che potesse arrecare alle parti nello esercizio delle sue funzioni.

Il progetto ministeriale, mentre coll'articolo 1 propone approvarsi la tariffa, annessa al progetto stesso, degli emolumenti che i conservatori saranno autorizzati a riscuotere per le formalità e le operazioni richieste ai loro uffici; e mentre all'articolo 3, è attribuito ad essi un aggio od una partecipazione sulla riscossione delle tasse erariali, non ne è indicata la misura, ed è fatto riferimento ad un decreto reale che l'avrebbe determinata.

La vostra Commissione ha creduto che non per decreto reale, ma per legge debba essere determinata la misura della partecipazione sulla riscossione delle tasse erariali, sia per il motivo che, dovendosi il prelevamento fare sulle tasse che sono imposte, trattasi di argomento di essenziale competenza del Parlamento, sia perchè non era opportuno di lasciare in tal modo incerta la posizione dei conservatori.

Risulta alla Commissione che il Ministero è stato indotto a quella proposta dal riflesso che molto probabilmente sarebbe occorso, dopo qualche anno di prova, un cambiamento nella misura dell'aggio che fosse stata oggi stabilita sia confermando, sia modificando quella in vigore, portata dal decreto reale del 24 agosto 1862. Ma questa considerazione non è parsa alla Commissione abbastanza grave per abbandonare al potere esecutivo la detta determinazione dell'aggio da attribuirsi ai conservatori, ora che colla presente legge viene stabilito in modo uniforme per tutto il regno il trattamento loro. Che se la esperienza consiglierà di apportare in futuro qualche modificazione alla misura dell'aggio, questo si potrà fare o con legge generale o più facilmente in occasione dell'ap-

provazione degli annuali bilanci in cui sarà ridotto od accresciuto l'importo della quota delle tasse ipotecarie a norma che si trovasse giusto di rispettivamente accrescere o diminuire la compartecipazione ad esse dei conservatori delle ipoteche.

Del resto gli studi accuratissimi fatti dai dicasteri del Ministero delle finanze ed i cui risultati di previsione furono comunicati alla vostra Commissione ci hanno persuaso che sotto ogni aspetto equa sia la misura degli aggi e degli emolumenti che essa d'accordo col Ministero vi propone di approvare, essendosi contemperati per quanto fu possibile gli interessi dell'erario, dei conservatori e delle parti.

Nel determinare la misura degli aggi e degli emolumenti dovevasi aver riguardo naturalmente alle spese tutte che si caricavano ai conservatori, dovendo questi trovare negli aggi sulla riscossione delle tasse e negli emolumenti il compenso ad un tempo della loro opera e responsabilità e l'indennizzo delle spese nel calcolo delle quali non dovevansi trascurare quelle rese necessarie da quelle operazioni ipotecarie e da quei lavori che il progetto di legge loro impone di fare gratuitamente, senza cioè che vi corrisponda alcun emolumento, quali sono quelle contemplate dall'articolo 6, e dall'ultimo alinea dell'articolo 12 del progetto della Commissione, cioè le formalità, operazioni e spedizioni richieste nello interesse esclusivo delle amministrazioni dello Stato, le iscrizioni dirette ad assicurare l'esazione delle multe e spese di giustizia penale, e tutti i lavori che sono o saranno richiesti ai conservatori per viste di pubblica amministrazione, immaginandosi facilmente da ognuno quali preziosi elementi statistici possano offrire gli uffizi ipotecari sia per gli studi attinenti al credito fondiario del paese, sia per controllare le denunzie per gli effetti della imposta sulle rendite della ricchezza mobile.

Di più, era necessario calcolare approssimativamente l'ammontare delle spese che col progetto di legge vengono caricate ai conservatori perchè desse sono un elemento per la determinazione del loro stipendio sul quale abbiansi ad operare le ritenute, non che per la liquidazione delle loro pensioni. Stabilisce l'articolo 3 della legge 18 dicembre 1864, numero 2034, che alla ritenuta nella legge stessa dichiarata sono sottoposti gli aggi proporzionali sulle riscossioni e gli altri proventi *per quella parte soltanto che, giusta i regolamenti speciali, non sia destinata a sopperire a spese d'ufficio.* E stabilisce l'articolo 14 della legge 14 aprile 1864, numero 1731, che nella liquidazione delle pensioni devono essere calcolati gli aggi e gli altri pro-

venti *per quella parte soltanto che, giusta i regolamenti speciali, non sia destinata a sopperire a spese d'ufficio ed a stipendiare subalterni.*

Da qui dunque la necessità di determinare quale parte degli emolumenti attribuiti ai conservatori dovevasi applicare alle spese loro caricate dal progetto di legge, e quale di conseguenza ritenersi parte dello stipendio, sul quale dovesse liquidarsi la ritenuta e la pensione.

La vostra Commissione fu d'accordo col Ministero di ritenere che le spese caricate ai conservatori siano rappresentate dai quattro quinti degli emolumenti determinati nella tabella unita al progetto di legge, e che quindi lo stipendio dei conservatori, per gli effetti della trattenuta e delle pensioni, debba consistere nell'intiero ammontare dell'aggio sulle tasse ipotecarie e nel quinto del complessivo ammontare degli emolumenti, come appunto è proposto all'articolo 16 del progetto, nel quale è anco detto che però lo stipendio del conservatore non potrà essere mai minore di lire 1500, essendosi ritenuto che meno di questa non sia giusto che fosse mai la retribuzione dovuta per l'opera e per la responsabilità di un conservatore, quale pure fosse la limitata estensione del territorio compreso nel distretto del suo ufficio. Quando saranno sistemate le conservatorie delle ipoteche con circoscrizioni meglio distribuite, non avverrà certo mai che un conservatore non conseguisca per stipendio una somma minore di lire 1500; ma fino a che quella sistemazione non sia seguita era giusto di provvedere per quei pochissimi casi in cui codesta cifra il conservatore non raggiungesse, irrilevante del resto essendo l'aggravio dello Stato, perchè anche in codesti pochissimi casi non trattasi che di supplire alla deficienza per raggiungere le lire 1500, e perchè è provveduto collo stesso articolo 16 del progetto che, ove il conservatore eserciti qualche altro pubblico ufficio retribuito con aggio, come avviene specialmente per alcuni uffici di registro e bollo, che vengono esercitati da conservatori delle ipoteche, deve essere tenuto conto del relativo provento a deduzione della misura minima suddetta delle lire 1500.

Ciò premesso per quanto riguarda la parte degli emolumenti che può considerarsi rappresentare le spese tutte addossate ai conservatori, veniamo a giustificare alcune modificazioni che la Commissione ha creduto introdurre alla tariffa degli emolumenti proposta dal Ministero, dovendosi premettere per portare un retto giudizio sulla economia della tariffa la considerazione che, se viene con essa proposto a favore dei

conservatori un emolumento speciale per ciascuna formalità di lire 1 25, compresa la registrazione sul registro generale d'ordine, vengono a cessare i premi loro acconsentiti dall'articolo 4 del decreto reale 24 agosto 1862 nelle proporzioni di una lira per ciascuna delle prime mille formalità, di centesimi cinquanta per ciascuna delle seconde mille formalità, e di centesimi venticinque per ciascuna delle altre eseguite entro l'anno, oltre le prime due mila. Se non che, venendosi col sistema del progetto di legge ad impinguare di troppo i proventi dei conservatori che, operando in un anno varie migliaia di formalità, riceverebbero per ognuna di esse senza diminuzione lo stesso emolumento di lire 1 25, si è tenuto conto di questo maggior guadagno per diminuire gradualmente la misura dell'aggio sulla riscossione delle tasse ipotecarie a misura che aumentano le migliaia di formalità eseguite dai conservatori, come or ora diremo spiegando il concetto dell'articolo 7 del progetto della Commissione. (9-A)

Ai numeri 2, 3 e 5 della tariffa degli emolumenti annessa al progetto ministeriale era proposto che, quando la iscrizione, la rinnovazione, la trascrizione o l'annotazione si riferisse a più creditori o debitori, ossia a più parti attive o passive, dovesse essere pagato per ciascuno di essi un emolumento di una lira, eccetto che fra loro vi avesse un interesse comune o solidale. La vostra Commissione non ha creduto di accogliere questa disposizione, sia perchè non è sempre di facile indagine giuridica il determinare nei singoli casi se le parti abbiano un interesse comune e solidale, la quale incertezza avrebbe dato luogo bene spesso a dissidii fra le parti ed i conservatori, sia perchè non c'è ragione sufficiente di codesta distinzione.

L'esistenza o non esistenza della comunione o solidarietà d'interesse delle parti è circostanza affatto indifferente, che punto non influisce sul lavoro e sulla responsabilità del conservatore. Il lavoro e la responsabilità sono in realtà maggiori quando vi sono più creditori o più debitori, perchè ne devono i nomi essere riportati con eguale accuratezza alle rubriche, ai repertori ed alle tavole alfabetiche, e per questo maggior lavoro e maggior responsabilità del conservatore è giusto che gli sia corrisposto un maggiore emolumento, ma senza distinzione fra il caso in cui ci sia o no comunione o solidarietà d'interesse fra le parti. Siccome per altro, per il fatto che più di uno siano i creditori o debitori, non si devono ripetere le formalità della iscrizione, della rinnovazione e della trascrizione o della annotazione, ma devonsi ripetere soltanto i richiami dei loro nomi ai relativi registri,

così troppo sarebbe l'attribuire al conservatore l'intiero emolumento per ciascun altro creditore o debitore, come il progetto ministeriale gli attribuisce, ove non vi abbia fra essi comunione o solidarietà d'interesse. La vostra Commissione ha creduto che bastare potessero per tutti i casi, oltre all'emolumento di una lira, tanti emolumenti di centesimi venti quante sono le altre persone attivamente o passivamente inscritte. Questo concetto venne dalla Commissione formolato al numero 2 della tariffa, modificando di conformità le corrispondenti disposizioni del progetto ministeriale.

La Commissione ha conservato l'emolumento proposto dal Ministero al numero 4 della sua tariffa, per la stesa della nota dell'inscrizione d'ufficio, prescritta all'articolo 1985 del Codice civile; ma a togliere dubbiezze la Commissione ha soggiunto che l'emolumento sia dovuto, *semprechè il venditore non abbia espressamente rinunciato* (alla iscrizione), *o non abbia già provveduto da sè*, nei quali casi sarebbe stato senza ragione l'emolumento del conservatore.

Non ha creduto la vostra Commissione di lasciare nella tariffa l'emolumento proposto dal Ministero al n° 6 per l'esame di carte e titoli prodotti per una annotazione qualunque, i quali, per essere incompleti od irregolari, non possono dar luogo alle formalità richieste. Quest'emolumento avrebbe potuto dar luogo a dissidii fra i conservatori e le parti intorno alla regolarità delle domande che esse avessero a produrre per annotazioni nei registri ipotecari, mentre poi è da osservarsi che, anche nei casi in cui una domanda di annotazione fosse respinta siccome irregolare, il conservatore avrebbe percetto per essa l'emolumento di registrazione, segnato al n° 1 della tariffa, per cui una qualche retribuzione viene pure percetta da esso.

Un'altra modificazione fatta alla tariffa proposta dal Ministero si riferisce alla differenza dell'emolumento introdotta dalla Commissione pei certificati speciali, cioè concernenti determinati stabili, a fronte dei certificati generali, cioè concernenti tutte le iscrizioni a carico di una persona. È evidente che, quando trattasi di certificati generali, il conservatore non fa che riportare sui certificati da rilasciarsi alla parte tutte le iscrizioni che trova sui registri a carico della persona designata nella dimanda, senza che gli occorra esaminarle; mentre che, quando trattasi di certificato speciale per determinati stabili, occorre che il conservatore esamini attentamente tutte le iscrizioni che trova sui registri a carico di quella persona, per verificare se esse colpiscano quei determinati stabili. Qui vi ha maggior lavoro e maggior responsabilità, ed è

quindi giusto che maggior sia l'emolumento, che la Commissione ha trovato di elevare da centesimi 50 a 75 per ciascun articolo di iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni; e da lire 1 a lire 1 50 per ogni certificato negativo.

Se un certificato, sia esso generale o speciale, concerne più persone, era giusto di accordare ai conservatori tanti emolumenti quante esse sono, avendo per altro la vostra Commissione introdotto il temperamento che, ove un certificato concerna il padre ed i figli, o fratelli e sorelle della stessa paternità, se il certificato è negativo non sia dovuto alcun maggiore emolumento; e se affermativo, non sia dovuto emolumento per le iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni che fossero identiche per tutti. La maggiore facilità di rintracciare nei registri le persone dello stesso cognome, ed il minore lavoro che i certificati richiedono quando trattisi delle stesse iscrizioni a carico delle identiche persone aventi lo stesso cognome, hanno consigliato questo vantaggio a favore delle parti richiedenti.

Del resto, nessun'altra modificazione fu introdotta nella tariffa ministeriale in fuori di quella di aversi ridotto a centesimi 25 l'emolumento in essa proposto di centesimi 30 per ciascuna facciata scritta dei certificati affermativi e delle copie delle note e documenti depositati presso gli uffici ipotecari. È sembrato alla Commissione che i centesimi 25 per facciata offrissero sufficiente margine al conservatore, avuto riguardo alla ristrettezza dello spazio in cui è permesso di scrivere sulla carta bollata, ed al limitato numero delle linee, nonchè delle sillabe che possono essere scritte in ciascuna linea.

Venendo ora a dire dell'aggio attribuito ai conservatori dall'articolo 7 del progetto della Commissione sulle riscossioni annuali delle tasse normali ipotecarie e di trascrizione, gioverà di avvertire la ragione per la quale fu sensibilmente modificata la scala graduale adottata dal regio decreto 24 agosto 1862. In questo decreto all'articolo 6 è assegnato ai conservatori l'aggio del 20 per cento sulle prime lire 10,000 di tasse riscosse, il 10 per cento da oltre lire 10,000 a 30,000, il 5 per cento da oltre lire 30,000 a 50,000, il 2 per cento da oltre lire 50,000 a 100,000, e l'1 sempre per cento per ogni maggiore somma. All'articolo 7 della Commissione invece è proposto che i conservatori percepiscano il 10 per cento sulle prime lire 10,000, il 5 per cento sulle successive lire 40,000, il 2 per cento sulle susseguenti lire 50,000, e l'1 per cento sopra ogni maggiore somma.

Si è già osservato che, mentre ora i conservatori, in applicazione del decreto 24 agosto 1862, non rice-

vono che il premio di una lira per ogni formalità per le prime mille, centesimi 50 per ognuna delle seconde mille, e centesimi 25 per ognuna delle altre formalità, la tariffa annessa all'attuale progetto di legge attribuisce loro l'emolumento di lire 1 25 per ogni formalità, compresa la registrazione nel libro generale d'ordine, qualunque sia il numero delle formalità eseguite nell'anno. Questo vantaggio è talmente sensibile che permette di moderare anche sensibilmente nei termini suindicati la misura dell'aggio sulle riscossioni in confronto della misura attuale: chè se avverrà che per aversi ridotto al 10 per cento l'aggio sulle prime lire dieci mila di tasse riscosse, ne abbiano i conservatori di limitata giurisdizione a conseguire troppo scarso guadagno, la disposizione dell'articolo 16 del progetto della Commissione che assicura loro uno stipendio minimo di lire 1500, ne corregge l'inconveniente; dovendosi poi anzi temperare il troppo lucro che verrebbero a conseguire i conservatori che eseguiscono varie migliaia di formalità, a ciascuna delle quali, come si disse, la tariffa annessa al progetto di legge loro assicura un emolumento di lire 1 25, il che fa un sensibilissimo aumento di lucro in confronto allo stato attuale.

Non potendosi ridurre gli emolumenti al crescere delle formalità che si vanno eseguendo negli uffici ipotecari, perchè si dovrebbe introdurre un'ingiusta diversità di trattamento fra le parti che abbiano chieste iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni piuttosto in principio che nel corso o verso il termine dell'anno, si è dovuto trovare il correttivo nella diminuzione graduale dell'aggio in proporzione crescente del numero delle formalità eseguite dai conservatori; e così nello stesso articolo 7, in cui si è stabilita a loro favore la misura normale dell'aggio sulle riscossioni delle tasse, si è aggiunta la disposizione che, quando in un ufficio ipotecario si compiono nell'anno più di tre mila formalità, l'aggio determinato nell'articolo sia diminuito di un decimo fino a che le formalità arrivino a quattro mila, di due decimi fino a che arrivino a cinque mila, e così di altro decimo fino ad ogni altro migliaio di formalità; talchè l'aggio sia diminuito di sette decimi quando le formalità arrivino a diecimila od a qualsiasi numero maggiore. Nè si creda che troppa sia questa diminuzione, dappoichè i conservatori ne troveranno largo compenso negli emolumenti non solo delle formalità eseguite, ma anche dei certificati che sono naturalmente tanto più numerosi ed ingrossati dalle scritturazioni, quanto più sono le formalità eseguite nell'ufficio ipotecario.

La vostra Commissione ha modificato l'articolo 3 del progetto ministeriale che accollava ai conservatori la somministrazione, e la spesa dei locali d'ufficio che essa ha invece col capoverso dell'articolo 8 del di lei progetto mantenuta a carico dello Stato; e questo ha creduto la Commissione di proporre perchè la situazione più o meno centrale degli uffizi ipotecari nelle città in cui hanno la loro sede, l'ampiezza ed ubicazione dei locali in cui funzionano gli uffici, la sicurezza di non essere esposti i registri, le note e i documenti a pericoli d'incendio, od a venire manomessi da persone estranee agli uffici, o da persone attinenti alla famiglia dei conservatori, sono elementi che troppo da vicino influiscono sulla bontà del servizio, che sono destinati a prestare gli uffici ipotecari, e sulla sicurezza dei diritti iscritti e registrati negli uffici stessi, per poter essere abbandonati all'interesse ed al buon volere dei conservatori. Non dobbiamo dimenticare mai che gli uffici ipotecari sono istituzioni pubbliche, destinate a conservare preziosi diritti del cittadino ed a mantenere il credito fondiario del paese.

All'articolo 5 del progetto ministeriale è proposto che al pagamento delle tasse e degli emolumenti siano col richiedente tenuti in solido tutti coloro nel cui interesse fu fatta la richiesta; e trattandosi di iscrizioni ipotecarie anche la persona o le persone dei debitori iscritti. Ma se questa solidarietà dei debitori può essere giustificata, quando essi siano debitori solidali della somma iscritta, non lo può essere se siano debitori di quota speciale, nel qual caso non può essere loro attribuito, quanto al pagamento delle tasse e degli emolumenti, che un obbligo proporzionato alla loro quota di debito, nei quali sensi fu appunto modificata la seconda parte dell'articolo 5 del progetto ministeriale, divenuto 10 del progetto della Commissione.

La legge del 6 maggio 1862 sulle tasse ipotecarie ha bensì determinato la misura delle malleverie che i conservatori delle ipoteche sono obbligati di prestare nell'interesse pubblico, ma non ha determinato nè l'autorità cui spetta di approvare e liberare le malleverie, nè la estensione e durata della loro efficacia, nè la competenza della magistratura per l'esercizio dell'azione d'indennizzo che fosse in diritto di far valere contro il conservatore o contro i suoi eredi la parte pregiudicata.

L'articolo 7 dell'attuale progetto ministeriale non provvedeva che a stabilire a dieci anni la durata del vincolo della malleveria, rimettendo a decreto reale il determinare le cautele e le forme del di lei svincolamento.

Ma la Commissione non ha creduto di abbandonare al potere esecutivo questo argomento che riflette diritti del cittadino, e che è di stretta competenza del potere legislativo.

Per tutto il regno volevano essere poste nella legge norme uniformi e per l'approvazione e svincolo delle malleverie, e per la loro estensione e durata, e per l'esercizio e la tutela dei diritti delle parti interessate; e codeste norme la vostra Commissione vi propone di sanzionare cogli articoli 12, 13, 14 e 15 del di lei progetto, norme attinte in massima dal regolamento organico degli uffici di conservazione delle ipoteche del 19 aprile 1806 del primo regno d'Italia, salve alcune modificazioni che si giustificano da sè senza bisogno di speciale commento.

Coll'articolo 8 del progetto ministeriale era stata corretta un'ingiustizia corsa nel corrispondente articolo del progetto presentato alla Camera il 13 febbraio 1866 dall'antecedente ministro delle finanze, col quale progetto si estendeva anche agli emolumenti dovuti al conservatore la esenzione che l'articolo 40 del reale decreto 30 novembre 1865 contenente le disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile accordava pei bolli e per le tasse delle iscrizioni ipotecarie da specializzarsi e da reiscriversi a carico degli attuali possessori.

Al certo non c'era ragione di obbligare i conservatori delle ipoteche a fare gratuitamente, e quindi a totali loro spese le dette iscrizioni, per cui opportunamente l'ultimo progetto ministeriale dichiarava non estendersi agli emolumenti dovuti ai conservatori delle ipoteche la disposizione dell'articolo 40 della detta legge transitoria.

Se non che, siccome a termini dell'articolo 38 della legge stessa le dette iscrizioni devono essere prese non più tardi del corrente anno 1867, e la presente legge andrà in vigore soltanto col primo gennaio dell'anno venturo, così diviene affatto inutile la disposizione dell'articolo 8 del progetto ministeriale; nè la Commissione ha creduto nemmeno di prevedere nella legge il caso in cui fosse per avventura protratto il termine per le iscrizioni da effettuarsi a sensi del citato articolo 38 della legge transitoria, perchè, quando pure questo seguisse, non occorrerebbe alcun provvedimento legislativo per non dispensare le dette iscrizioni dal pagamento degli emolumenti dovuti ai conservatori, essendochè anche tali iscrizioni sono comprese nella locuzione generica di quelle per le quali è dovuto l'emolumento per la disposizione del numero 2 della tariffa annessa a questo progetto di legge, ragione per la quale sa-

rebbe stato in ogni caso inutile l'articolo 8 del progetto ministeriale, articolo che non ebbe la sua ragione se non per paralizzare l'effetto che era stato prodotto dal corrispondente articolo 8 dell'anteriore progetto, in cui, come si è detto, si proponeva esonerare le iscrizioni da specializzarsi e quelle da reiscriversi contro gli attuali possessori anche dall'onere degli emolumenti dovuti ai conservatori.

Nel passaggio dall'attuale sistema a quello che viene inaugurato dal progetto di legge, rimarranno in disponibilità quei pochi impiegati governativi che presso alcuni uffici ipotecari si troveranno ancora addetti per effetto delle leggi esistenti in alcune provincie d'Italia. Era giusto di applicare ad essi, come fu fatto coll'articolo 17 del progetto della Commissione, le disposizioni generali sancite colla legge dell'11 ottobre 1863, n° 1500.

Nel progetto ministeriale, all'articolo 3, era proposto di ridurre a lire due la tassa fissa di lire tre stabilita dall'articolo 4 della legge 6 maggio 1862, per la trascrizione degli atti e contratti. La ragione principale della riduzione fu indicata essere quella del maggior numero e della più tenue importanza degli atti, pei quali è la trascrizione obbligatoria per le disposizioni del nuovo Codice civile italiano. Per questa ragione trovò conveniente bensì la vostra Commissione di ridurre da tre a due lire la tassa di trascrizione, ma per quegli atti e contratti soltanto che non trasferiscono la proprietà d'immobili o di altri diritti capaci d'ipoteca. Codesti atti e contratti, diffatti che non trasferiscono proprietà, sono ordinariamente di poco conto (servitù, affittanze, cessione o liberazione di pigioni, ecc.), e per essi era ragionevole la diminuzione della tassa di trascrizione. Non così per gli atti traslativi di proprietà che di loro natura sono di maggiore rilevanza, e pei quali voi sapete, o signori, essere stata sensibilmente diminuita la tassa di registro colla legge del 14 luglio 1866.

Il Ministero ha anche addotto, a giustificazione della proposta di riduzione della tassa di trascrizione, il riflesso che, riducendola, si sarebbe incoraggiata la trascrizione, e così l'adempimento degli obblighi della legge di registro e bollo per tutti gli atti da trascriversi.

Ora, anche questa ragione, se vale per gli atti e contratti non traslativi di proprietà non vale egualmente per quelli che la trasmettono, perchè gli effetti della trascrizione sono troppo importanti per la sicurezza degli acquisti da far trascurare codesto atto salutare della trascrizione per il risparmio della del resto tenue tassa di lire tre.

Al fine oramai del quinto mese dell'anno che corre, nè potendosi per l'indole di questa legge nè retrotrarne gli effetti al 1° gennaio passato, nè attuarla ad anno già incominciato per la complicazione dei calcoli che la sua esecuzione importerebbe nelle liquidazioni delle retribuzioni fissate pei conservatori delle ipoteche, la vostra Commissione d'accordo col Ministero, vi propone coll'articolo ultimo del di lei progetto, che la legge debba avere effetto col 1° gennaio 1868 per tutto il regno, ad eccezione naturalmente, delle provincie della Venezia e di Mantova.

Signori! Il progetto di legge che vi si presenta, dalla Commissione emendato, provvede a togliere disuguaglianze che erano lamentate nel sistema della retribuzione dei conservatori delle ipoteche e del modo di funzionare dei loro uffizi, determina con maggiore efficacia i mezzi atti ad ottenere dai conservatori l'esatto adempimento dei doveri loro imposti dal Codice civile, determina in modo uniforme come debbansi approvare e svincolare le malleverie dei conservatori delle ipoteche, e al tempo stesso avvantaggia il bilancio dello Stato di tal somma che sta fra le cinquecentomila lire ed il milione, per cui non dubita la vostra Commissione che vorrete dare il vostro suffragio al progetto che essa ha l'onore di sottoporre al vostro giudizio.

RESTELLI, *relatore.*

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

È approvata l'annessa tariffa degli emolumenti che i conservatori delle ipoteche sono autorizzati a riscuotere per le formalità e le operazioni richieste ai loro uffizi a forma delle disposizioni del Codice civile.

Art. 2.

Nessun emolumento è dovuto per le formalità, le operazioni e le spedizioni richieste dalle amministrazioni dello Stato nell'esclusivo loro interesse, e quando la spesa dell'emolumento debba sopportarsi dall'erario dello Stato.

Art. 3.

Mediante la percezione degli emolumenti stabiliti dall'annessa tariffa, e dell'aggio, o partecipazione sulle riscossioni delle tasse erariali che sarà determinato con decreto reale, i conservatori delle ipoteche dovranno provvedere in proprio alla spesa dei collaboratori ed amanuensi, ed a quelle tutte che occorrono per i locali, per i mobili e per il regolare servizio dei loro uffizi.

Art. 4.

È ridotta a lire due la tassa fissa di lire tre stabilita dall'articolo 4 della legge 6 maggio 1862, numero 593, per la trascrizione degli atti e contratti.

Quando un atto o una sentenza contiene più contratti o più disposizioni che riguardino persone diverse e non aventi interesse comune o solidale, saranno dovute tante tasse fisse di lire *due* quante sono le persone che hanno interesse separato e distinto.

Art. 5.

L'obbligo di anticipare le tasse ipotecarie e gli emolumenti dovuti ai conservatori per ciascuna formalità, operazione o spedizione richiesta agli uffizi delle ipoteche, incombe al richiedente.

Al pagamento però delle tasse e degli emolumenti medesimi sono col richiedente tenuti in solido tutti coloro nel cui interesse fu fatta la richiesta, e, trattandosi d'inscrizioni ipotecarie, anche la persona o le persone dei debitori inscritti.

Art. 6.

Le disposizioni dell'articolo 13 della legge 6 maggio 1862, numero 593, sono applicabili anche alle tasse ed agli emolumenti dovuti sulle formalità, operazioni e spedizioni richieste nell'interesse delle amministrazioni dello Stato, quando, secondo la ragion comune, o in forza di speciali convenzioni, o di sentenze, le relative spese debbano essere da altri sopportate.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

I conservatori delle ipoteche manterranno la qualità di funzionari governativi.

Gli altri impiegati ed amanuensi, occorrenti pel servizio degli uffici ipotecari, non sono funzionari governativi. Essi sono nominati e rimossi dai conservatori, che ne devono partecipare la nomina o la rimozione al Ministero di grazia e giustizia ed al Ministero delle finanze, rimanendo sempre ferma la responsabilità dei conservatori anche per il fatto dei propri impiegati.

Art. 2.

I conservatori per quanto concerne l'esercizio delle funzioni e l'adempimento degli obblighi loro attribuiti dal Codice civile, dipendono dal Ministero di grazia e giustizia. Sotto ogni altro riguardo, dipendono dal Ministero delle finanze.

Art. 3.

Ferma la disposizione dell'articolo 2069 del Codice civile, la parte richiedente, nel caso di rifiuto o di ritardo al ricevimento dei titoli presentati all'ufficio delle ipoteche, all'esecuzione di iscrizioni, trascrizioni od annotamenti, od al rilascio di certificati ipotecari, potrà o personalmente o per mezzo di qualunque mandatario portarne reclamo al tribunale civile, nel cui circondario ha sede l'ufficio ipotecario. 2.

Il tribunale provvederà in Camera di consiglio, sentito anco solo verbalmente il pubblico Ministero ed il conservatore delle ipoteche, la parte o il suo mandatario, se questi vorranno intervenire.

Il tribunale provvedendo sul reclamo, potrà anche infliggere multe al conservatore nei limiti stabiliti dal l'articolo 2075 del Codice civile. 4.

Contro il provvedimento del tribunale è ammesso soltanto il reclamo in appello, osservate le stesse anzidette forme eccezionali di procedimento. Il reclamo dovrà essere interposto nel termine di giorni dieci dalla notificazione della decisione del tribunale. 5.

Le autorità giudiziarie comunicheranno ai ministri di grazia e giustizia e delle finanze le decisioni che avranno in proposito emanate. 6.

Il conservatore, ove la parte lo esiga, sarà obbligato di rilasciarle dichiarazione del giorno in cui essa avrà prodotta la domanda verbale o scritta di certificati o di copie. Questa dichiarazione sarà rilasciata in carta libera. 1.

Art. 4.

I conservatori delle ipoteche sono retribuiti colla percezione degli emolumenti di cui è detto all'articolo

Sono però esenti interamente da tassa e dal relativo emolumento le inscrizioni dirette ad assicurare l'esazione delle multe e spese di giustizia penale.

Art. 7.

La mallevadoria che i conservatori delle ipoteche sono tenuti di prestare nell'interesse del pubblico, a termini dell'articolo 19 della citata legge, non potrà essere svincolata se non sono trascorsi dieci anni computabili dal giorno in cui il conservatore avrà cessato dalle sue funzioni, e con che nell'esercizio delle medesime egli non abbia incontrata responsabilità di sorta.

Le cautele e le forme dello svincolamento saranno determinate con decreto reale.

Art. 8.

La disposizione dell'articolo 40 del reale decreto 30 novembre 1865, numero 2606, non sarà estesa agli emolumenti dovuti al conservatore per le nuove iscrizioni in esso articolo indicate.

Art. 9.

Sono abrogati gli articoli 14 e 21 della citata legge 6 maggio 1862 e ogni altra disposizione tanto di detta legge che di altre anche riguardanti speciali materie, quando sia contraria alla presente ed alla annessa tariffa.

Art. 10.

Fino a che non sia esteso alle provincie della Venezia e di Mantova il Codice civile del regno rimane sospesa l'attivazione nelle dette provincie tanto della presente legge quanto di quella, in essa richiamata, del 6 maggio 1862, n° 593.

Sulle prime lire 5,000 . . .	L.	20	per ogni 100 lire
Sulle successive lire 15,000 . .	»	10	id.
Sulle susseguenti lire 20,000 .	»	5	id.
Sulle susseguenti lire 40,000	»	2	id.
E sopra ogni maggior somma	»	1	id.

seguente e colla partecipazione, ossia coll'aggio sulle riscossioni delle tasse ipotecarie nelle proporzioni stabilite all'articolo 7 della presente legge.

Art. 5.

È approvata l'annessa tariffa degli emolumenti che i conservatori delle ipoteche sono autorizzati a riscuotere per le formalità e per le operazioni richieste ai loro uffizi, a norma delle disposizioni del Codice civile.

Art. 6.

Nessun emolumento è dovuto per le formalità, per le operazioni e per le spedizioni richieste dalle amministrazioni dello Stato nello esclusivo loro interesse, e quando la spesa dell'emolumento debba sopportarsi dall'erario dello Stato; e così pure sono i conservatori obbligati di eseguire gratuitamente tutti quei lavori che sono o saranno loro delegati dal Governo per viste di pubblica amministrazione.

Art. 7.

I conservatori delle ipoteche avranno diritto altresì ad un aggio sulle riscossioni annuali effettivamente fatte delle tasse normali ipotecarie e di trascrizione devolute allo Stato, nella seguente proporzione:

Sulle prime lire 10,000 . . .	L.	10	per ogni 100 lire
Sulle successive lire 40,000 . .	»	5	id.
Sulle susseguenti lire 50,000 .	»	2	id.
E sopra ogni maggior somma	»	1	id.

Quando in un ufficio ipotecario si compiano nell'anno per iscrizioni, rinnovazioni, trascrizioni ed annotazioni più di 3000 ma non più di 4000 formalità, l'aggio determinato in questo articolo sarà diminuito di un decimo quando si compiano più di 4000 ma non più di 5000 formalità, l'aggio sarà diminuito di due decimi, e così di un altro decimo per ogni migliaio di formalità, talchè l'aggio sarà diminuito di sette decimi quando le formalità arrivino a 10,000.

Oltre i sette decimi non si farà luogo ad ulteriore diminuzione, qualunque sia il numero delle formalità eseguite nell'uffizio ipotecario.

Art. 8.

Mediante la percezione degli emolumenti stabiliti dall'annessa tariffa, e dell'aggio sulle riscossioni delle tasse, di cui è detto all'articolo antecedente, i conservatori delle ipoteche sosterranno a proprio carico tutte le spese di uffizio, cancelleria, combustibili, lumi, trasporto di denaro, legatura di volumi e registri, provvista, manutenzione e riparazione di mobili, scaffali ed armadi, ed ogni altra spesa, non che le mercedi per gli aiuti e commessi, che sono o saranno necessari

al regolare e celere andamento del servizio, ed anche per gl'inservienti.

Rimangono a carico dello Stato soltanto la somministrazione dei locali d'uffizio e le spese delle stampe, dei registri e dei moduli, che saranno forniti dall'amministrazione.

Art. 9.

La tassa fissa di lire tre stabilita dall'articolo 4 della legge 6 maggio 1862, n° 593, è ridotta a lire due per la trascrizione di quegli atti e contratti, che non trasferiscono la proprietà di immobili o di altri diritti capaci d'ipoteca.

Quando un atto od una sentenza contiene più contratti, o più disposizioni che riguardano persone diverse e non aventi interesse comune o solidale, saranno dovute tante tasse fisse quante sono le persone, che hanno interesse separato e distinto.

Art. 10.

L'obbligo di anticipare le tasse ipotecarie e gli emolumenti dovuti ai conservatori per ciascuna formalità, operazione o spedizione richiesta agli uffizi delle ipoteche, incombe al richiedente.

Al pagamento però delle tasse e degli emolumenti sono col richiedente tenuti in solido tutti coloro, nel cui interesse fu fatta la richiesta, e, trattandosi d'iscrizioni ipotecarie, anche la persona o le persone dei debitori iscritti, fatta eccezione quanto a questi ultimi che ciascuno di essi fosse debitore di quota speciale, nel qual caso non sarà obbligato al pagamento delle tasse e degli emolumenti che in proporzione della sua quota.

Art. 11.

Le disposizioni dell'articolo 13 della legge 6 maggio 1862, numero 593, sono applicabili anche alle tasse ed agli emolumenti dovuti sulle formalità, operazioni e spedizioni richieste nell'interesse delle amministrazioni dello Stato, quando, secondo la ragione comune, o in forza di speciali convenzioni o di sentenze, le relative spese debbano essere da altri sopportate.

Sono però esenti interamente da tassa e dal relativo emolumento le inscrizioni dirette ad assicurare l'esazione delle multe e spese di giustizia penale.

Art. 12.

La mallevadoria che il conservatore delle ipoteche è tenuto di prestare nell'interesse del pubblico prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni a termine dell'articolo 19 della legge 6 maggio 1862 a garanzia della responsabilità che gli incombe, dovrà essere riconosciuta ed approvata dalla Corte d'appello nella cui giurisdizione esiste l'ufficio ipotecario, sentito il pubblico Ministero.

I nella cui giurisdizione il conservatore cessò dall'ufficio,

o/o salvo rimane il diritto nel conservatore e nei suoi eredi di far ridurre la malleveria anche prendendo l'azione giudiziaria a norma delle disposizioni contenute nel Codice Civile intorno alla riduzione delle ipoteche. o/o

tt tt Chi promuove un giudizio contro il conservatore o suoi eredi dovrà notificarlo alla Cancelleria della detta Corte

La mallevadoria continuerà per tutto il tempo in cui il conservatore durerà in carica e pel corso di altri anni dieci; nè potrà essere svincolata se non per decisione della Corte d'appello, sentito il pubblico Ministero o/o

Lo svincolo sarà accordato qualora nel detto periodo non sia stata promossa alcuna azione giudiziaria contro il conservatore o contro i suoi eredi dipendentemente da responsabilità che abbia esso incorsa nello esercizio delle sue funzioni.

tt tt

Art. 13.

~~Art. 13.~~ **Il conservatore per tutte le azioni procedenti dalla responsabilità della sua carica avrà il domicilio legale nell'ufficio delle ipoteche da lui amministrato. Il giudizio di esse apparterrà sempre alla giurisdizione del tribunale civile nel cui distretto trovasi l'ufficio anche quando l'azione dovesse dirigersi contro gli eredi ed aventi causa dal conservatore.**

~~Qualora un conservatore abbia coperto più di un ufficio ipotecario non sarà accordato lo svincolo della malleveria o delle malleverie se non quando consti che, nel periodo stabilito nell'articolo antecedente, nessuna azione giudiziale sia contro di lui pendente nemmeno presso i tribunali, nel cui distretto siano posti gli altri uffici ipotecari, che abbia il conservatore amministrato.~~

Art. 14.

La cauzione prestata dal conservatore servirà anche di garanzia per l'esercizio delle funzioni del commesso gerente che il conservatore ha facoltà di nominare a proprio carico per rimpiazzarlo nel caso di assenza debitamente autorizzata, o di legittimo impedimento.

La nomina del commesso gerente dovrà essere ~~approvata~~ riconosciuta dal direttore demaniale nella cui giurisdizione esiste l'ufficio ipotecario. Il conservatore notificherà la nomina e la firma del commesso gerente al tribunale civile locale ed alla Corte d'appello, non che al Ministero di grazia e giustizia ed al Ministero delle finanze.

Il conservatore risponde delle operazioni del suo commesso gerente, salvo a lui il regresso verso di questo.

Nel caso di morte del conservatore, il commesso gerente ne disimpegnerà interinalmente le funzioni. La cauzione prestata dal conservatore defunto e la sua eredità si riterranno obbligate anche pel fatto del commesso gerente pel corso di giorni 40 dalla morte del conservatore, salvo agli eredi di sorvegliare per sè, o col mezzo di loro procuratore alla regolarità delle

operazioni d'ufficio. Il commesso gerente e gli eredi del conservatore daranno tosto avviso della morte del medesimo al direttore demaniale ed al pubblico Ministero presso la Corte d'appello.

Nessun conservatore rinunciante potrà abbandonare il suo posto avanti la presa di possesso di chi sarà stato dalla Direzione demaniale designato a rimpiazzarlo almeno provvisoriamente, sotto comminatoria della rifusione dei danni ed interessi, che la vacanza dall'ufficio anche momentanea potesse arrecare.

Art. 15.

Entro mesi tre dalla cessazione delle funzioni di un conservatore delle ipoteche per morte o per qualsiasi altro titolo sarà fatto pubblicare nella *Gazzetta ufficiale del Regno* ed in quella della provincia in cui ha sede l'ufficio ipotecario, a cura del Ministero Pubblico presso la Corte d'appello, un avviso col quale venga annunciato il fatto della cessazione delle funzioni del conservatore per gli effetti contemplati dagli articoli 12 e seguenti della presente legge.

Simile avviso sarà pubblicato come sopra sei mesi prima che scada il periodo della durata della malleveria.

Art. 16.

Lo stipendio del conservatore, sul quale sarà fatta la ritenuta a termini della legge 18 dicembre 1864, n° 2034, e sarà calcolata la pensione a termini della legge 14 aprile 1864, n° 1731, consisterà nell'ammontare dell'aggio o partecipazione alla riscossione sulle tasse erariali, a norma della disposizione dell'articolo 7, e sul quinto del complessivo ammontare degli emolumenti percetti a norma dell'unita tariffa.

Lo stipendio del conservatore non potrà essere mai minore di lire ~~1500~~ 2,000, talchè, ove a questa misura non giungano l'aggio ed il quinto degli emolumenti, gliene sarà pagato alla fin d'anno il supplemento a carico del bilancio dello Stato; e in questo caso le lire 1500 serviranno di base del calcolo della trattenuta e della pensione.

~~Ove il conservatore eserciti qualche altro ufficio pubblico retribuito con aggio, sarà tenuto conto dell'importo dello stipendio che ne viene a conseguire in deduzione della misura minima di sopra stabilita in lire 1500.~~

Ove all'ufficio di conservatore sia unito altro ufficio pubblico retribuito con aggio, sarà tenuto conto dell'importo di quest'altra retribuzione, che viene a conseguire il conservatore, in deduzione della misura minima di sopra stabilita in £ 2000.

Art. 17.

Quelli fra gl'impiegati presso gli uffici ipotecari del regno i quali conservarono a termini delle leggi vigenti la qualità d'impiegati governativi godranno del trattamento determinato dalla legge 11 ottobre 1863, numero 1500.

Art. 18.

Sono abrogate le disposizioni della legge 6 maggio 1862, ed ogni altra che siano contrarie alla presente ed alla annessa tariffa.

Art. 19.

La presente legge avrà effetto a partire dal 1° gennaio 1868 in tutto il regno ad eccezione delle provincie della Venezia e di Mantova.

Approvato nella seduta del 30 Giugno 1867.

Tariffa degli emolumenti dovuti ai conservatori delle ipoteche per le formalità, operazioni e spedizioni richieste ai loro uffici.

1. Per qualunque registrazione di iscrizione, trascrizione e annotazione sul registro generale di ordine . . . . . L. » 25
2. Per ogni formalità d'iscrizione o rinnovazione che si riferisca a un solo creditore e a un solo debitore, compreso il certificato ai piedi della nota che si restituisce al richiedente . . . . . » 1 »

   Se la inscrizione o rinnovazione comprende più creditori o debitori, e se questi non hanno fra di loro interesse rispettivamente comune e solidale, sarà dovuta per ciascuno dei creditori o debitori avente interesse distinto lo stesso emolumento di una lira.
3. Per ciascuna formalità di trascrizione, compreso il certificato sulla nota che si restituisce al richiedente. . . . . » 1 »

   Ove negli atti da trascriversi più persone siano intervenute a costituire la parte attiva o passiva senza che abbiano interesse rispettivamente comune e solidale, sarà dovuto uno speciale emolumento di una lira per ciascuna delle persone della stessa parte che abbia interesse separato e distinto. ##
4. Per la formazione della nota per l'inscrizione di uffizio prescritta all'articolo 1985 del Codice civile. . . . . » 1 »

   Per il doppio della nota, quando sia richiesto, per ciascuna facciata scritta . . . » » 30
5. Per ciascuna annotazione fatta sui registri delle inscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni o sul particolare registro delle annotazioni; compreso il certificato . . . . . » 1 »

   Se l'annotazione riguarda crediti o azioni spettanti a più persone non aventi interesse comune e solidale, e se il credito o l'azione viene divisa per effetto dell'annotazione fra più persone che non abbiano parimente interesse comune e solidale, saranno dovuti tanti speciali emolumenti di lire 1 quante sono le persone della stessa parte che hanno interesse separato e distinto.
6. Per l'esame di carte e titoli prodotti per una annotazione qualunque, i quali per essere

Tariffa degli emolumenti dovuti ai conservatori delle ipoteche per le formalità, operazioni e spedizioni richieste ai loro uffici.

1. Per qualunque registrazione d'iscrizione, rinnovazione, trascrizione ed annotazione sul registro generale d'ordine . . . . . L. » 25

2. Per ogni formalità d'iscrizione, di rinnovazione o di trascrizione; come pure per ogni formalità di annotazione da farsi sui registri delle iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni, o sul particolare registro delle annotazioni, sempre compreso il certificato da rilasciarsi al richiedente a piedi della nota da restituirsi, o separatamente in prova della seguita formalità » 1 »

   Se la iscrizione, la rinnovazione o la trascrizione riguardano più di un creditore o parte attiva, o più di un debitore o parte passiva, sarà dovuto altresì un emolumento di centesimi venti per ogni altra di codeste persone.

   E così anco se l'annotazione riguarda crediti od azioni spettanti a più di una persona, o se il credito o l'azione viene divisa per effetto dell'annotazione fra più persone, saranno dovuti oltre l'emolumento di una lira tanti altri emolumenti da centesimi venti, quante sono le altre persone. ##

3. Per la formazione della nota per l'iscrizione di ufficio prescritta dall'articolo 1985 del Codice civile, semprechè il venditore non vi abbia espressamente rinunciato o non abbia già provveduto da sè . . . . . » 1 »

   Per il duplicato della nota, quando sia richiesto, per ciascuna facciata scritta . . . . . » » 25

4. Per la copia isolata delle iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni (cioè della nota iscritta o trascritta), comprese le relative loro annotazioni, per la prima facciata scritta . . . . . » » 50

   Per ciascuna delle successive facciate . . . » » 25

5. Per ogni stato o certificato di tutte le iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni esistenti che concernono una sola persona;

   Per ogni articolo d'iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni, comprese le rispettive annotazioni:

   Se il certificato è generale . . . . . » » 50

   Se il certificato è speciale, cioè concerne soltanto determinati stabili . . . . . » » 75

   E in ognuno di questi casi per ciascuna facciata scritta . . . . . » » 25

   Se il certificato concerne cumulativamente il padre ed i figli, o

Se le note delle iscrizioni rinnovazioni, trascrizioni ed annotamenti comprendono più di quattro facciate scritte sarà pagato l'emolumento di centesimi 10. per ogni ulteriore facciata ~~delle note~~.

incompleti o irregolari non possono dar luogo alle formalità richieste:

Per ciascuna carta o titolo. . . . . L. » 25

Quando fosse presentata od esaminata una sola carta o un solo titolo . . . . . » » 50

7. Per la copia isolata delle iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni (cioè della nota inscritta o trascritta), comprese le relative loro annotazioni, per la prima facciata scritta . . . » » 60

Per ciascuna delle successive facciate . » » 30

8. Per ogni stato generale di tutte le inscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni che concernono una sola persona.

Per ogni articolo d'inscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni, comprese le rispettive annotazioni . . . . . » » 50

E per ciascuna facciata scritta . . . . . » » 30

9. Per ogni certificato negativo d'inscrizione, rinnovazione o trascrizione concernenti una sola persona . . . . . » 1 »

Se il certificato concerne più persone, anche se queste hanno interesse comune e solidale, è dovuto per ciascuna di esse l'emolumento di una lira.

10. Per la copia collazionata di qualunque documento depositato in uffizio, escluse le note d'inscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni, per ciascuna facciata scritta . . . . . » » 30

11. Per ciascun certificato di qualsiasi annotazione fatta sulle inscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni che sia richiesto, oltre quello di cui al n° 5 della presente tariffa. . . . . » 1 »

12. Per la semplice ispezione delle partite del repertorio riflettenti una sola persona . . » » 50

Se inoltre sarà richiesta la ispezione delle inscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni o delle relative annotazioni, per ciascuna inscrizione, rinnovazione o trascrizione ispezionata, senza che si possa tener conto delle relative annotazioni . . . . . » » 25

13. Per la ricerca infruttuosa del nome di una persona sulla tavola alfabetica.

Per ciascuna persona o nome di cui fu richiesta la ricerca infruttuosa . . . . . » » 50

14. Per l'ispezione isolata di ciascuna inscrizione, rinnovazione, trascrizione o annotazione per ciascuna di esse . . . . . » » 50

15. Per ogni duplicato di quietanza di tasse ipotecarie pagate. . . . . » » 25

fratelli e sorelle aventi la stessa paternità, sarà pagato un solo emolumento per quelle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni che ~~fossero identiche~~ si riferiscono a ~~per~~ tutti.

6. Per ogni certificato negativo di iscrizione, rinnovazione o trascrizione concernenti una sola persona:

Se il certificato è generale . . . . . L. 1 »

Se il certificato è speciale, cioè concerne determinati stabili . . . . . » 1 50

Se il certificato concerne più di una persona è dovuto per ciascuna di esse un altro intero emolumento, fatta eccezione del caso in cui il certificato concerna il padre ed i figli, o fratelli e sorelle aventi la stessa paternità.

7. Per la copia collazionata di qualunque documento depositato in ufficio, escluse le note di iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni, per ciascuna facciata scritta . . . . . » » 25

8. Per ciascun certificato di qualsiasi annotazione fatta sulle iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni, che sia richiesto, oltre quello di cui al numero 2 della presente tariffa . . . . . » 1 »

9. Per la semplice ispezione delle partite del repertorio riflettenti una sola persona . . . . » » 50

Se inoltre sarà richiesta l'ispezione delle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni, o delle relative annotazioni, per ciascuna iscrizione, rinnovazione o trascrizione ispezionata, non tenuto conto delle relative annotazioni . . . . . » » 25

10. Per la ricerca infruttuosa del nome di una persona sulla tavola alfabetica.

Per ciascuna persona o nome di cui fu richiesta la ricerca infruttuosa . . . . . » » 50

11. Per la ispezione isolata di una iscrizione, rinnovazione, trascrizione od annotazione, per ciascuna di esse . . . . . » » 50

12. Per ogni duplicato di quietanza di tasse ipotecarie pagate . . . . . » » 25

Approvate nella adunanza del 30 giugno 1865.

SESSIONE 1867 N° 9-B

PRIMA DELLA X LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

nella tornata del 29 *luglio* 1867

ripresentato alla Camera dal ministro di finanza

(CAMBRAY-DIGNY)

*nella tornata dell'*11 *dicembre* 1867

Approvazione di una tariffa unica degli emolumenti dei conservatori delle ipoteche.

SIGNORI! — Nella tornata del 29 luglio decorso il Senato del regno adottava con alcune lievi modificazioni il progetto di legge per una tariffa unica degli emolumenti dei conservatori delle ipoteche, già approvato da voi nella seduta del 30 giugno 1867.

La massima parte delle modificazioni introdotte dal Senato in quel disegno di legge, consistono in semplici trasposizioni, ed in lievi varianti di forma, le quali non alterano in niuna guisa la sostanza delle disposizioni.

Le sole due variazioni di qualche importanza sono state apportate agli articoli 3 e 14.

Nel primo di essi era prescritto un procedimento speciale da osservarsi per la risoluzione dei reclami presentati contro il conservatore delle ipoteche. Nel secondo era disposto che il commesso gerente dovesse, dopo la morte del conservatore, esercitarne interinalmente le funzioni, rimanendo per quaranta giorni garantita la gestione del medesimo dalla cauzione del conservatore defunto.

Il Senato non ha creduto quanto all'articolo 3 che fosse d'uopo, nel caso di reclami, di un procedimento

speciale, e nella disposizione sostituita non ha fatto che rimandare puramente e semplicemente al diritto comune. Così relativamente all'articolo 14 eliminando la parte che riguarda la interinale gestione del commesso gerente nel caso di morte del conservatore, ha voluto il Senato togliere la eccezione che era stata fatta alla regola ordinaria, e porre i conservatori delle ipoteche nella stessa condizione di tutti gli altri impiegati contabili dello Stato.

Dalla sommaria esposizione che ho avuto l'onore di farvi, e dall'esame della proposta di legge che nuovamente sottopongo alle vostre deliberazioni, io spero, o signori, che riconoscerete facilmente come le accennate modificazioni non investano veruna delle disposizioni più importanti del progetto che già ebbe l'onore dei vostri suffragi.

Confido quindi che, penetrati della necessità di porre in attività al 1° gennaio 1868 questa legge, siccome è stabilito all'articolo 19, vorrete esaminare d'urgenza la proposta.

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 30 *giugno* 1867

Art. 1.

I conservatori delle ipoteche manterranno la qualità di funzionari governativi.

Gli altri impiegati ed amanuensi occorrenti pel servizio degli uffici ipotecari non sono funzionari governativi. Essi sono nominati e rimossi dai conservatori che ne devono partecipare la nomina o la rimozione al Ministero di grazia e giustizia ed al Ministero delle finanze, rimanendo sempre ferma la risponsabilità dei conservatori anche per il fatto dei propri impiegati.

Art. 2.

I conservatori, per quanto concerne l'esercizio delle funzioni e l'adempimento degli obblighi loro attribuiti dal Codice civile, dipendono dal Ministero di grazia e giustizia. Sotto ogni altro riguardo, dipendono dal Ministero delle finanze.

Art. 3.

Il conservatore, ove la parte lo esiga, sarà obbligato di rilasciarle dichiarazione del giorno in cui essa avrà prodotta la dimanda verbale o scritta di certificati o di copie. Questa dichiarazione sarà rilasciata in carta libera.

Ferma la disposizione dell'articolo 2069 del Codice civile, la parte richiedente, nel caso di rifiuto o di ritardo al ricevimento dei titoli presentati all'ufficio delle ipoteche, all'esecuzione di iscrizioni, trascrizioni ed annotamenti, od al rilascio di certificati ipotecari, potrà, o personalmente, o per mezzo di qualunque mandatario portarne reclamo al tribunale civile, nel cui circondario ha sede l'ufficio ipotecario.

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

nella seduta del 29 *luglio* 1867

Art. 1.

I conservatori delle ipoteche manterranno la qualità di funzionari governativi.

Gli altri impiegati, amanuensi ed inservienti, che occorrono per gli uffici ipotecari, non sono funzionari governativi. Essi sono nominati e rimossi dai conservatori che ne devono partecipare la nomina o la rimozione al Ministero di grazia e giustizia ed al Ministero delle finanze.

Il conservatore ha ancora la facoltà di nominare un commesso gerente per supplirlo nel caso di assenza debitamente autorizzata o di legittimo impedimento. La nomina del commesso gerente dev'essere riconosciuta dal direttore demaniale, nella cui giurisdizione esiste l'ufficio ipotecario. Il conservatore notificherà la nomina e la firma del commesso gerente al tribunale civile ed alla Corte di appello, nonchè al Ministero di grazia e giustizia ed al Ministero delle finanze.

In tutti i casi rimane ferma la responsabilità del conservatore anche per il fatto del commesso gerente, degli impiegati, amanuensi ed inservienti, salvo a lui il regresso contro di costoro.

Art. 2.

I conservatori, per quanto concerne l'esercizio delle funzioni e l'adempimento degli obblighi loro attribuiti dal Codice civile, dipendono dal Ministero di grazia e giustizia. Sotto ogni altro riguardo dipendono dal Ministero delle finanze.

Art. 3.

Il conservatore, ove la parte lo esiga, è obbligato di rilasciare dichiarazione del giorno in cui essa ha prodotta la domanda verbale o scritta di certificati o di copie, o ha presentato i titoli, atti o note che il conservatore ricusa o ritarda di ricevere. Questa dichiarazione sarà rilasciata in carta libera.

La parte, salva sempre l'azione derivante dall'articolo 2069 del Codice civile, può nel caso di rifiuto o di ritardo del conservatore nel ricevere i titoli presentati all'ufficio e nell'esecuzione di iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni, o nello spedire i certificati, usare del procedimento stabilito negli articoli 914 e seguenti del Codice di procedura civile, per il rifiuto o ritardo

Il tribunale provvederà in camera di consiglio, sentito anche solo verbalmente il pubblico Ministero ed il conservatore delle ipoteche, la parte o il suo mandatario, se questi vorranno intervenirvi.

Il tribunale, provvedendo sul reclamo, potrà anche infliggere multe al conservatore nei limiti stabiliti dall'articolo 2075 del Codice civile.

Contro il provvedimento del tribunale è ammesso soltanto il reclamo in appello, osservate le stesse anzidette forme eccezionali di procedimento. Il reclamo dovrà essere interposto nel termine di giorni dieci dalla notificazione della decisione del Tribunale.

Le autorità giudiziarie comunicheranno ai ministri di grazia e giustizia e delle finanze le decisioni che avranno in proposito emanate.

Art. 4.

I conservatori delle ipoteche sono retribuiti colla percezione degli emolumenti di cui è detto all'articolo seguente e colla partecipazione, ossia coll'aggio sulle riscossioni delle tasse ipotecarie nelle proporzioni stabilite all'articolo 7 della presente legge.

Art. 5.

È approvata l'annessa tariffa degli emolumenti che i conservatori delle ipoteche sono autorizzati a riscuotere per le formalità e per le operazioni richieste ai loro uffizi, a norma delle disposizioni del Codice civile.

Art. 6.

Nessun emolumento è dovuto per le formalità, per le operazioni e per le spedizioni richieste dalle amministrazioni dello Stato nello esclusivo loro interesse, e quando la spesa dell'emolumento debba sopportarsi dall'erario dello Stato; e così pure sono i conservatori obbligati di eseguire gratuitamente tutti quei lavori che sono o saranno loro delegati dal Governo per viste di pubblica amministrazione.

Art. 7.

I conservatori delle ipoteche avranno diritto altresì ad un aggio sulle riscossioni annuali effettivamente fatte delle tasse normali ipotecarie e di trascrizione devolute allo Stato, nella seguente proporzione:

Sulle prime L. 5,000. . . .	L.	20	per	ogni	100 lire
Sulle successive L. 15,000	»	10	»	»	»
Sulle susseguenti L. 20,000.	»	5	»	»	»
Sulle susseguenti L. 40,000.	»	2	»	»	»
E sopra ogni maggior somma	»	1	»	»	»

Quando in un ufficio ipotecario si compiano nell'anno per iscrizioni, rinnovazioni, trascrizioni ed annotazioni più di 3000, ma non più di 4000 formalità l'aggio determinato in questo articolo sarà diminuito

dei pubblici depositari a spedire le copie degli atti pubblici.

Il pubblico Ministero comunicherà ai ministri di grazia e giustizia, e delle finanze la decisione che sarà sul proposito emanata.

Art. 4.

I conservatori delle ipoteche sono retribuiti colla percezione degli emolumenti di cui è detto all'articolo seguente e colla partecipazione ossia coll'aggio sulle riscossioni delle tasse ipotecarie nelle proporzioni stabilite nell'articolo 7 della presente legge.

Art. 5.

È approvata l'annessa tariffa degli emolumenti che i conservatori delle ipoteche sono autorizzati a riscuotere per le formalità e per le operazioni richieste ai loro uffici, a norma delle disposizioni del Codice civile.

Art. 6.

Nessun emolumento è dovuto per le formalità, per le operazioni e per le spedizioni richieste dalle amministrazioni dello Stato nello esclusivo loro interesse, e quando la spesa dell'emolumento debba sopportarsi dall'erario dello Stato; sono pure i conservatori obbligati di eseguire gratuitamente quei lavori che il Governo richiede per ragioni di pubblica amministrazione.

Art. 7.

I conservatori delle ipoteche hanno diritto altresì ad un aggio sulle riscossioni annuali effettivamente fatte delle tasse normali ipotecarie e di trascrizione devolute allo Stato nella seguente proporzione:

Sulle prime	L.	5000	L. 20	per ogni 100 lire.
Sulle successive	»	15,000	» 10	idem.
Sulle susseguenti	»	20,000	» 5	idem.
Sulle susseguenti	»	40,000	» 2	idem.
E sopra ogni maggior somma			» 1	idem.

Quando in un uffizio ipotecario si compiano nell'anno per iscrizioni, rinnovazioni, trascrizioni ed annotazioni più di 3000, ma non più di 4000 formalità, l'aggio determinato in questo articolo sarà diminuito

di un decimo, quando si compiano più di 4000, ma non più di 5000 formalità, l'aggio sarà diminuito di due decimi, e così di un altro decimo per ogni migliaio di formalità; talchè l'aggio sarà diminuito di sette decimi quando le formalità arrivino a 10,000.

Oltre i sette decimi non si farà luogo ad ulteriore diminuzione, qualunque sia il numero delle formalità eseguite nell'uffizio ipotecario.

Art. 8.

Mediante la percezione degli emolumenti stabiliti dall'annessa tariffa e dell'aggio sulle riscossioni delle tasse, di cui è detto all'articolo antecedente, i conservatori delle ipoteche sosterranno a proprio carico tutte le spese di uffizio, cancelleria, combustibili, lumi, trasporto di denaro, legatura di volumi e registri, provvista, manutenzione e riparazione di mobili, scaffali ed armadi, ed ogni altra spesa, non che le mercedi per gli aiuti e commessi che sono o saranno necessari al regolare e celere andamento del servizio ed anche per gli inservienti.

Rimangono a carico dello Stato soltanto la somministrazione dei locali d'uffizio e le spese delle stampe, dei registri e dei moduli che saranno forniti dall'amministrazione.

Art. 9.

La tassa fissa di lire tre, stabilita dall'articolo 4 della legge 6 maggio 1862, n° 593, è ridotta a lire due per la trascrizione di quegli atti e contratti che non trasferiscono la proprietà di immobili o di altri diritti capaci d'ipoteca.

Quando un atto od una sentenza contiene più contratti o più disposizioni che riguardano persone diverse e non aventi interesse comune o solidale, saranno dovute tante tasse fisse quante sono le persone che hanno interesse separato e distinto.

Art. 10.

L'obbligo di anticipare le tasse ipotecarie e gli emolumenti dovuti ai conservatori per ciascuna formalità, operazione o spedizione richiesta agli uffizi delle ipoteche incombe al richiedente.

Al pagamento però delle tasse e degli emolumenti sono col richiedente tenuti in solido tutti coloro nel cui interesse fu fatta la richiesta, e, trattandosi d'iscrizioni ipotecarie, anche la persona o le persone dei debitori iscritti, fatta eccezione quanto a questi ultimi che ciascuno di essi fosse debitore di quota speciale, nel qual caso non sarà obbligato al pagamento delle tasse e degli emolumenti che in proporzione della sua quota.

di un decimo; quando si compiano più di 4000, ma non più di 5000 formalità, l'aggio sarà diminuito di due decimi, e così di un altro decimo per ogni migliaio di formalità, talchè l'aggio sarà diminuito di sette decimi quando le formalità arrivano a 10,000.

Oltre i sette decimi non si fa luogo ad ulteriore diminuzione qualunque sia il numero delle formalità eseguite nell'uffizio ipotecario.

Art. 8.

Sono a carico dell'erario dello Stato la somministrazione de' locali d'uffizio, e le spese delle stampe, dei registri e dei moduli che saranno forniti dall'amministrazione.

Tutte le altre spese sono a carico dei conservatori, come quelle d'uffizio, di cancelleria, di combustibili e lumi, di legatura di volumi e registri, di trasporto di danaro, di provvista, manutenzione e riparazione di mobili, di scaffali ed armadi, di custodia di locali, di mercedi del commesso gerente, degl'impiegati, amanuensi ed inservienti, ed ogni altra spesa necessaria al regolare e celere andamento del servizio.

Art. 9.

La tassa fissa di lire 3, stabilita dall'articolo 4 della legge 1862, n° 593, è ridotta a lire 2 per la trascrizione di quegli atti e contratti che non trasferiscono la proprietà di immobili o di diritti capaci d'ipoteca.

Quando un atto od una sentenza contiene più contratti o più disposizioni che riguardino persone diverse e non aventi interesse comune o solidale, sono dovute tante tasse fisse quante sono le persone che hanno interesse separato e distinto.

Art. 10.

L'anticipazione delle tasse ipotecarie e degli emolumenti dovuti ai conservatori per ciascuna formalità, operazione o spedizione richiesta agli uffizi delle ipoteche, è a carico del richiedente.

Al pagamento però delle tasse e degli emolumenti sono col richiedente tenuti in solido tutti coloro nel cui interesse fu fatta la richiesta, e, trattandosi d'iscrizioni ipotecarie, anche la persona o le persone dei debitori, contro dei quali si è presa iscrizione. Però i debitori di quota speciale non sono obbligati al pagamento delle tasse e degli emolumenti che in proporzione della loro quota.

Art. 11.

Le disposizioni dell'articolo 13 della legge 6 maggio 1862, n° 593, sono applicabili anche alle tasse ed agli emolumenti dovuti sulle formalità, operazioni e spedizioni richieste nell'interesse delle amministrazioni dello Stato, quando, secondo la ragione comune, o in forza di speciali convenzioni, o di sentenze, le relative spese debbono essere da altri sopportate.

Sono però esenti interamente da tassa e dal relativo emolumento le iscrizioni dirette ad assicurare l'esazione delle multe e spese di giustizia penale.

Art. 12.

La mallevadoria che il conservatore delle ipoteche è tenuto di prestare nell'interesse del pubblico prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni, a termine dell'articolo 19 della legge 6 maggio 1862, a garanzia della responsabilità che gli incombe, dovrà essere riconosciuta ed approvata dalla Corte d'appello nella cui giurisdizione esiste l'ufficio ipotecario, sentito il pubblico Ministero.

La mallevadoria continuerà per tutto il tempo in cui il conservatore durerà in carica, e pel corso di altri anni dieci; nè potrà essere svincolata se non per decisione della Corte d'appello, nella cui giurisdizione il conservatore cessò dall'ufficio, sentito il pubblico Ministero, salvo sempre il diritto nel conservatore e nei suoi eredi di far ridurre la malleveria, anche pendente l'azione giudiziaria, a senso delle disposizioni contenute nel Codice civile intorno alla riduzione delle ipoteche.

Lo svincolo sarà accordato qualora nel detto periodo non sia stata promossa alcuna azione giudiziaria contro il conservatore, o contro i suoi eredi, dipendentemente da responsabilità che abbia esso incorsa nello esercizio delle sue funzioni.

Chi promuove un giudizio contro il conservatore, o suoi eredi, dovrà notificarlo alla cancelleria della detta Corte.

Art. 13.

Il conservatore, per tutte le azioni procedenti dalla responsabilità della sua carica, avrà il domicilio legale nell'ufficio delle ipoteche da lui amministrato. Il giudizio di esse apparterrà sempre alla giurisdizione del tribunale civile nel cui distretto trovasi l'ufficio, anche quando l'azione dovesse dirigersi contro gli eredi ed aventi causa dal conservatore.

Art. 14.

La cauzione prestata dal conservatore servirà anche di garanzia per l'esercizio delle funzioni del commesso gerente, che il conservatore ha facoltà di nominare a

Art. 11.

Le disposizioni dell'articolo 13 della legge 6 maggio 1862, n° 593, sono applicabili anche alle tasse ed agli emolumenti dovuti sulle formalità, operazioni e spedizioni richieste nell'interesse delle amministrazioni dello Stato, quando per qualsiasi ragione le relative spese debbono essere da altri sopportate.

Sono però esenti interamente da tassa e dal relativo emolumento le iscrizioni dirette ad assicurare l'esazione delle multe e delle spese di giustizia penale.

Art. 12.

La malleveria che il conservatore delle ipoteche è tenuto di prestare nell'interesse del pubblico prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni, a termini dell'articolo 19 della legge 6 maggio 1862, dev'essere approvata dalla Corte d'appello nella cui giurisdizione esiste l'ufficio ipotecario, sentito il pubblico Ministero.

La malleveria continua per tutto il tempo in cui il conservatore dura in carica e pel corso di altri anni dieci; nè può essere svincolata se non per decisione della Corte d'appello nella cui giurisdizione il conservatore cessò dall'ufficio, sentito il pubblico Ministero.

Lo svincolo sarà accordato qualora nel detto periodo non sia stata promossa alcuna azione giudiziaria contro il conservatore o contro i suoi eredi, relativa alla responsabilità incorsa nell'esercizio delle sue funzioni.

Chi promuove un giudizio contro il conservatore o i suoi eredi deve notificarlo alla cancelleria della detta Corte.

È sempre salvo il diritto nel conservatore, o nei suoi eredi, di far ridurre la malleveria anche pendente l'azione giudiziaria giusta la disposizione del Codice civile intorno alla riduzione delle ipoteche.

Art. 13.

Il conservatore per tutte le azioni procedenti dalla responsabilità della sua carica avrà il domicilio legale nell'ufficio delle ipoteche da lui amministrato. Il giudizio di esse appartiene alla giurisdizione del tribunale civile nel cui distretto trovasi l'ufficio anche quando l'azione debba dirigersi contro gli eredi ed aventi causa dal conservatore.

Art. 14.

La malleveria prestata dal conservatore serve anche di garanzia per l'esercizio delle funzioni del commesso gerente.

proprio carico, per rimpiazzarlo nel caso di assenza debitamente autorizzata, o di legittimo impedimento.

La nomina del commesso gerente dovrà essere riconosciuta dal direttore demaniale, nella cui giurisdizione esiste l'ufficio ipotecario. Il conservatore notificherà la nomina e la firma del commesso gerente al tribunale civile locale, ed alla Corte d'appello, non che al Ministero di grazia e giustizia ed al Ministero delle finanze.

Il conservatore risponde delle operazioni del suo commesso gerente, salvo a lui il regresso verso di questo.

Nel caso di morte del conservatore, il commesso gerente ne disimpegnerà interinalmente le funzioni. La cauzione prestata dal conservatore defunto e la sua eredità si riterranno obbligate, anche pel fatto del commesso gerente, pel corso di giorni 40 dalla morte del conservatore, salvo agli eredi di sorvegliare per sè, o col mezzo di loro procuratore, alla regolarità delle operazioni d'ufficio. Il commesso gerente e gli eredi del conservatore daranno tosto avviso della morte del medesimo al direttore demaniale ed al pubblico Ministero presso la Corte d'appello.

Nessun conservatore rinunciante potrà abbandonare il suo posto avanti la presa di possesso di chi sarà stato dalla direzione demaniale designato a rimpiazzarlo almeno provvisoriamente, sotto comminatoria della rifusione dei danni ed interessi, che la vacanza dell'ufficio, anche momentanea, potesse arrecare.

Art. 15.

Entro mesi tre dalla cessazione delle funzioni di un conservatore delle ipoteche per morte, o per qualsiasi altro titolo, sarà fatto pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed in quella della provincia in cui ha sede l'ufficio ipotecario, a cura del Ministero pubblico presso la Corte d'appello, un avviso col quale venga annunciato il fatto della cessazione delle funzioni del conservatore, per gli effetti contemplati dagli articoli 12 e seguenti della presente legge.

Simile avviso sarà pubblicato come sopra sei mesi prima che scada il periodo della durata della malleveria.

Art. 16.

Lo stipendio del conservatore, sul quale sarà fatta la ritenuta a termini della legge 18 dicembre 1864, numero 2034, e sarà calcolata la pensione a termini della legge 14 aprile 1864, numero 1731, consisterà nell'ammontare dell'aggio o partecipazione alla riscossione sulle tasse erariali, a norma della disposizione dell'articolo 7 e sul quinto del complessivo am-

Nessun conservatore rinunciante può abbandonare il suo posto prima che abbia preso possesso chi sarà stato dalla direzione demaniale designato ad assumerne le funzioni, almeno provvisoriamente, sotto pena del risarcimento dei danni che la vacanza dall'ufficio, anche momentanea, potesse arrecare.

Art. 15.

Entro mesi tre dalla cessazione delle funzioni di un conservatore delle ipoteche, per morte o per qualsiasi altro titolo, il pubblico Ministero presso la Corte di appello farà pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* del regno ed in quella della provincia in cui ha sede l'ufficio ipotecario, un avviso col quale venga annunciato il fatto della cessazione delle funzioni del conservatore per gli effetti contemplati dagli articoli 12 e seguenti della presente legge.

Eguale avviso farà pubblicare sei mesi prima che scada il periodo della durata della malleveria.

Art. 16.

Lo stipendio del conservatore, sul quale sarà fatta la ritenuta, a termini della legge 18 dicembre 1864, numero 2034, e sarà calcolata la pensione, a termini della legge 14 aprile 1864, numero 1731, consiste nell'ammontare dell'aggio o partecipazione alla riscossione sulle tasse erariali, a norma della disposizione dell'articolo 7, e sul quinto del complessivo ammon-

montare degli emolumenti percetti a norma dell'unita tariffa.

Lo stipendio del conservatore non potrà essere mai minore di lire 2000, talchè, ove a questa misura non giungano l'aggio ed il quinto degli emolumenti, gliene sarà pagato alla fin d'anno il supplemento a carico del bilancio dello Stato, e in questo caso le lire 2000 serviranno di base del calcolo della ritenuta e della pensione.

Ove all'ufficio di conservatore sia unito altro uffizio pubblico retribuito con aggio, sarà tenuto conto dell'importo di quest'altra retribuzione, che viene a conseguire il conservatore, in deduzione della misura minima di sopra stabilita in lire 2000.

Art. 17.

Quelli fra gl'impiegati presso gli uffici ipotecari del regno, i quali conservarono, a termini delle leggi vigenti, la qualità di impiegati governativi, godranno del trattamento determinato dalla legge 11 ottobre 1863, numero 1500.

Art. 18.

Sono abrogate le disposizioni della legge 6 maggio 1862 ed ogni altra che siano contrarie alla presente ed all'annessa tariffa.

Art. 19.

La presente legge avrà effetto, a partire dal 1° gennaio 1868, in tutto il regno, ad eccezione delle provincie della Venezia e di Mantova.

tare degli emolumenti percetti a norma dell'unita tariffa.

Lo stipendio del conservatore non può essere mai minore di lire 2000, talchè, ove a questa misura non giungano l'aggio ed il quinto degli emolumenli, gliene sarà pagato alla fin d'anno il supplemento a carico del bilancio dello Stato, ed in questo caso le lire 2000 servono di base del calcolo della ritenuta e della pensione.

Ove all'ufficio di conservatore sia unito altro ufficio pubblico retribuito con aggio, sarà tenuto conto dell'importo di quest'altra retribuzione che viene a conseguire il conservatore, in deduzione della misura minima di sopra stabilita in lire 2000.

Art. 17.

La legge degli 11 ottobre 1863, numero 1500, si applica agl'impiegati presso gli uffici ipotecari del regno i quali conservarono, a termini delle leggi vigenti, la qualità di impiegati governativi.

Art. 18.

Sono abrogate le disposizioni della legge 6 maggio 1862; e tutte le altre che siano contrarie alla presente legge ed all'annessa tariffa.

Art. 19.

La presente legge avrà effetto il 1° gennaio 1868 in tutto il regno, ad eccezione per ora delle provincie della Venezia e di Mantova.

Tariffa degli emolumenti dovuti ai conservatori delle ipoteche per le formalità, operazioni e spedizioni richieste ai loro uffici.

1° Per qualunque registrazione d'iscrizione, rinnovazione, trascrizione ed annotazione sul registro generale d'ordine . . . . . L. » 25

2° Per ogni formalità d'iscrizione, di rinnovazione o di trascrizione, come pure per ogni formalità di annotazione da farsi sui registri delle iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni, o sul particolare registro delle annotazioni, sempre compreso il certificato da rilasciarsi al richiedente a piedi della nota da restituirsi, o separatamente, in prova della seguita formalità . . . . » 1 »

Se la iscrizione, la rinnovazione o la trascrizione riguardano più di un creditore o parte attiva, o più di un debitore o parte passiva, sarà dovuto altresì un emolumento di centesimi 20 per ogni altra di coteste persone.

E così anco se l'annotazione riguarda crediti od azioni spettanti a più di una persona, o se il credito o l'azione viene divisa per effetto dell'annotazione fra più persone, saranno dovuti, oltre l'emolumento di una lira, tanti altri emolumenti da centesimi 20, quante sono le altre persone.

Se le note delle iscrizioni, rinnovazioni, trascrizioni ed annotamenti comprendono più di quattro facciate scritte, sarà pagato l'emolumento di centesimi 10 per ogni ulteriore facciata.

3° Per la formazione della nota per l'iscrizione d'ufficio prescritta dall'articolo 1985 del Codice civile, semprechè il venditore non vi abbia espressamente rinunziato o non abbia già provveduto da sè . . . . . » 1 »

Per il duplicato della nota, quando sia richiesto, per ciascuna facciata scritta . . . . » » 25

4° Per la copia isolata delle iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni (cioè della nota iscritta o trascritta), comprese le relative loro annotazioni, per la prima facciata scritta . . . . . » » 50

Per ciascuna delle successive facciate . . » » 25

5° Per ogni stato o certificato di tutte le iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni esistenti che concernono una sola persona;

Per ogni articolo d'iscrizioni, rinnovazioni o

Tariffa degli emolumenti dovuti ai conservatori delle ipoteche per le formalità, operazioni e spedizioni richieste ai loro uffici.

~~1° *Identico.*~~

~~2° *Identico.*~~

Se la iscrizione, la rinnovazione o la trascrizione riguardino più di un creditore o più di un debitore, oltre l'emolumento di una lira, per ciascuna altra di queste persone . . . . . L. » 20

Se l'annotazione riguardi crediti od azioni spettanti a più di una persona, o se il credito o l'azione viene divisa per effetto dell'annotazione fra più persone, oltre l'emolumento di una lira per ciascun'altra di queste persone . . » » 20

Se le note delle iscrizioni, rinnovazioni, trascrizioni ed annotazioni comprendono più di quattro facciate scritte, per ogni ulteriore facciata . . . . . » » 10

~~3° *Identico.*~~

~~4° *Identico.*~~

~~5° *Identico.*~~

trascrizioni, comprese le rispettive annotazioni:

Se il certificato è generale . . . . . L. » 50

Se il certificato è speciale, cioè concerne soltanto determinati stabili. . . . . » » 75

E in ognuno di questi casi per ciascuna facciata scritta. . . . . » » 25

Se il certificato concerne cumulativamente il padre ed i figli, o fratelli e sorelle aventi la stessa paternità, sarà pagato un solo emolumento per quelle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni che si riferissero a tutti.

6° Per ogni certificato negativo di iscrizione, rinnovazione o trascrizione concernenti una sola persona:

Se il certificato è generale. . . . . » 1 »

Se il certificato è speciale, cioè concerne determinati stabili . . . . . » 1 50

Se il certificato concerne più di una persona è dovuto per ciascuna di esse un altro intero emolumento, fatta eccezione del caso in cui il certificato concerna il padre ed i figli, o fratelli e sorelle aventi la stessa paternità.

7° Per la copia collazionata di qualunque documento depositato in ufficio, escluse le note di iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni, per ciascuna facciata scritta. . . . . » » 25

8° Per ciascun certificato di qualsiasi annotazione fatta sulle iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni, che sia richiesto, oltre quello di cui al numero 2 della presente tariffa . . . . . » 1 »

9° Per la semplice ispezione delle partite del repertorio riflettenti una sola persona . . . . » » 50

Se inoltre sarà richiesta l'ispezione delle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni, o delle relative annotazioni, per ciascuna iscrizione, rinnovazione o trascrizione ispezionate, non tenuto conto delle relative annotazioni . . . . . » » 25

10. Per la ricerca infruttuosa del nome di una persona sulla tavola alfabetica:

Per ciascuna persona o nome di cui fu richiesta la ricerca infruttuosa. . . . . » » 50

11. Per la ispezione isolata di una iscrizione, rinnovazione, trascrizione od annotazione, per ciascuna di esse . . . . . » » 50

12. Per ogni duplicato di quietanza di tasse ipotecarie pagate . . . . . » » 25

Il Presidente
ADRIANO MARI.

~~6° Identico.~~

~~Identico.~~

~~Identico.~~

Se il certificato concerne più di una persona è dovuto per ciascuna di esse un altro intiero emolumento, fatta eccezione del caso in cui il certificato concerna cumulativamente il padre ed i figli, o fratelli e sorelle aventi la stessa paternità.

~~Il resto della tariffa identico al qui contro.~~

Addì, 29 luglio 1867.

Il Presidente del Senato
CASATI.

Approvato nella seduta del 30 Dicembre 1867.

Pellati

SESSIONE 1867

PRIMA DELLA X LEGISLATURA

N° 9-C

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

Piccoli, Greco Luigi, Fossa, Marcello, Restelli, Piroli, Bertea, Alippi

sul progetto di legge approvato dal Senato del regno ripresentato alla Camera dal ministro di finanza

(CAMBRAY DIGNY)

*nella tornata dell'*11 *dicembre* 1867

Approvazione di una tariffa unica degli emolumenti dei conservatori delle ipoteche.

Tornata 19 dicembre 1867

SIGNORI! — Il progetto di legge da voi approvato nella seduta del 30 giugno prossimo passato, concernente disposizioni intorno all'esercizio delle funzioni dei conservatori delle ipoteche ed intorno ai loro emolumenti, ci viene ritornato dal Senato del regno con alcune modificazioni che la vostra Commissione vi propone di accettare.

Per non parlare di quelle che si risolvono in mere trasposizioni, dirette a portare maggiore ordine nelle disposizioni della legge, dirà la vostra Commissione che si acquieta alla procedura proposta all'articolo 3 del progetto del Senato pel caso di reclami delle parti in causa di rifiuto o di ritardo dei conservatori al ricevimento dei titoli, alla esecuzione delle iscrizioni od alla spedizione dei certificati; e vi si acquieta perchè codesta procedura, che è quella stabilita dall'articolo 914 e seguenti del Codice di procedura civile, è sommaria e spiccia, quale appunto voi approvaste che dovesse essere allo scopo che alle parti, per troppe formalità o dispendio, fosse paralizzato il diritto di re-

clamo. E così pure la vostra Commissione accetta la modificazione portata dal Senato all'articolo 14, nella parte in cui era stabilito che la garanzia prestata dal conservatore dovesse rispondere anche del fatto del commesso gerente per quaranta giorni, dopo la morte del conservatore stesso. Il Senato ha eliminata questa disposizione per mantenere la conformità della legislazione sulla responsabilità degli impiegati contabili dello Stato; e la vostra Commissione vi si uniforma, ad onta che trovasse buona la detta disposizione tolta dal decreto del primo regno d'Italia, che costituì il conservatore delle ipoteche.

Nell'urgenza che ci stringe davvicino di vedere approvato questo progetto di legge affinchè abbia effetto col 1° gennaio 1868, secondo la disposizione dell'articolo 19 della legge stessa, la vostra Commissione ha l'onore di proporvi l'approvazione pura e semplice del progetto approvato dal Senato, nella seduta del 29 luglio prossimo passato, a cui per brevità questo rapporto fa riferimento, senza bisogno di riportare qui testualmente il progetto stesso.

RESTELLI, *relatore*.

Approvato nella seduta del 20 Dicembre 1867.

~~(Vedi stampato n° 9-r.)~~

Pellatis

N. 9 – B.

Relazione

Piccoli, Greco Luigi, Fossa, Manello, Bedelli, Paoli, Bettoni, Alessio

Tenuta dal 19. Decembre 1867.

Rapporto

della Commissione pel progetto di legge approvato dal Senato del Regno = Approvazione di una tariffa unica degli emolumenti dei conservatori delle ipoteche

Signori

Il progetto di legge da voi approvato nella seduta del 30. Giugno prossimo passato concernente disposizioni intorno all'esercizio delle funzioni dei Conservatori delle Ipoteche ed intorno ai loro emolumenti ci viene ritornato dal Senato del Regno con alcune modificazioni che la vostra Commissione vi propone di accettare.

Per non parlare di quelle che si risolvono in mere trasposizioni ~~di disposizioni~~ dirette a portare maggiore ordine nelle disposizioni della legge dirà la vostra Commissione che si acquieta alla procedura proposta all'art. 3. del progetto del Senato pel caso di reclami delle Parti I ~~pel~~ ritardo dei Conservatori al ricevimento dei titoli, alla esecuzione ~~[illegible]~~ delle iscrizioni od alla spedizione dei certificati – e vi si acquieta perchè

I in causa di rifiuto o di

codesta procedura che è quella stabilita dall'art. 914 e seguenti del Codice di Procedura Civile è sommaria e spiccia quale appunto voi approvaste che dovesse essere ~~di poco allontanandosi~~ allo scopo che alle Parti per troppe formalità o dispendio fosse paralizzato il diritto di reclamo — E così pure la vostra Commissione accetta la modificazione portata dal Senato all'art. 44. nella parte nella era stabilito che la garanzia prestata dal Conservatore dovesse rispondere anche del fatto del Commesso garante per quaranta giorni dopo la morte del Conservatore stesso. ~~Questa disposizione~~ Il Senato ha eliminata questa disposizione per mantenere la uniformità della legislazione sulla responsabilità degli impiegati contabili dello Stato; e la vostra Commissione vi si ~~[illegible]~~ uniforma ad onta che trovasse buona la detta disposizione tolta dal decreto ~~[illegible]~~ del Primo Regno d'Italia che costituì il Conservatorato delle Ipoteche

Nella urgenza che ci stringe davvicino di vedere approvato questo progetto di legge affinchè abbia effetto col 1. Gennajo 1868. secondo la disposizione dell'art. 19. della legge stessa la vostra Com-

missione ha l'onore di proporvi la approvazione pura e semplice del progetto approvato dal Senato nella seduta del 29. Luglio prossimo passato a cui per brevità questo Rapporto fa riferimento senza bisogno di riportare qui testualmente il progetto stesso.

Rosselli Relatore

(V. Stampato N° 9. A)

SENATO DEL REGNO

Progetto di legge per l' **approvazione di una tariffa unica degli emolumenti dei conservatori delle ipoteche,** *presentato al Senato dal Ministro delle Finanze* (FERRARA) *nella tornata del* 30 *giugno* 1867, *adottato dalla Camera dei Deputati lo stesso giorno* (V. stampati N 33 della scorsa sessione e 9-A dell'attuale).

Signori,

Approvato dalla Camera elettiva, ho l'onore di presentare al Senato l'unito disegno di legge che ha per oggetto l'approvazione di una tariffa unica degli emolumenti dei conservatori delle ipoteche ed alcune speciali disposizioni sovra le tasse e gli uffizii ipotecarii e la malleveria dei conservatori medesimi.

Questo progetto tende a togliere le disuguaglianze che si riscontrano nel sistema della retribuzione dei conservatori e del modo di funzionare dei loro uffizii, rende uniforme il trattamento e la misura degli emolumenti che si corrispondono dalle parti interessate per i servigi da esse richiesti, e mira in pari tempo a portare non lievi economie sul bilancio dello Stato.

I motivi e le considerazioni che possono raccomandare al favorevole vostro suffragio questa proposta, non hanno bisogno di essere qui minutamente esposti e sviluppati, perocchè emergono abbastanza chiaramente dal contesto del progetto. Egli è perciò che io raccomando alla vostra sollecitudine lo schema di legge che sottopongo al vostro esame, ed a cui, spero, sarete per concedere la vostra approvazione.

(N. 36) [2]

PROGETTO DI LEGGE

approvato dalla Camera nella seduta del 30 giugno 1889.

Art. 1.

I conservatori delle ipoteche manterranno la qualità di funzionari governativi.

Gli altri impiegati ed amanuensi, occorrenti pel servizio degli uffici ipotecari, non sono funzionari governativi. Essi sono nominati e rimossi dai conservatori, che ne devono partecipare la nomina o la rimozione al Ministero di Grazia e Giustizia ed al Ministero delle Finanze, rimanendo sempre ferma la risponsabilità dei conservatori anche per il fatto dei propri impiegati.

Art. 2.

I conservatori per quanto concerne l'esercizio delle funzioni e l'adempimento degli obblighi loro attribuiti dal Codice civile, dipendono dal Ministero di Grazia e Giustizia. Sotto ogni altro riguardo, dipendono dal Ministero delle Finanze.

Art. 3.

Il conservatore, ove la parte lo esiga, sarà obbligato di rilasciarle dichiarazione del giorno in cui essa avrà prodotta la domanda verbale o scritta di certificati o di copie. Questa dichiarazione sarà rilasciata in carta libera.

Ferma la disposizione dell'art. 2069 del Codice civile, la parte richiedente, nel caso di rifiuto o di ritardo al ricevimento dei titoli presentati all'ufficio delle ipoteche, all'esecuzione di iscrizioni, trascrizioni od annotamenti, od al rilascio di certificati ipotecari, potrà, o personalmente o per mezzo di qualunque mandatario, portarne reclamo al Tribunale civile, nel cui circondario ha sede l'ufficio ipotecario.

Il Tribunale provvederà in Camera di Consiglio, sentito anco solo verbalmente il pubblico Ministero ed il conservatore delle ipoteche, la parte o il suo mandatario, se questi vorranno intervenirvi.

Il Tribunale provvedendo sul reclamo, potrà anche infliggere multe al conservatore nei limiti stabiliti dall'articolo 2075 del Codice civile.

Contro il provvedimento del Tribunale è ammesso soltanto il reclamo in appello, osservate le stesse an-

zidette forme eccezionali di procedimento. Il reclamo dovrà essere interposto nel termine di giorni dieci dalla notificazione della decisione del Tribunale.

Le autorità giudiziarie comunicheranno ai Ministri di Grazia e Giustizia e delle Finanze le decisioni che avranno in proposito emanate.

Art. 4.

I conservatori delle ipoteche sono retribuiti colla percezione degli emolumenti di cui è detto all'articolo seguente e colla partecipazione, ossia coll'aggio sulle riscossioni delle tasse ipotecarie nelle proporzioni stabilite all'art. 7 della presente legge.

Art. 5.

È approvata l'annessa tariffa degli emolumenti che i conservatori delle ipoteche sono autorizzati a riscuotere per le formalità e per le operazioni richieste ai loro uffizi, a norma delle disposizioni del Codice civile.

Art. 6.

Nessun emolumento è dovuto per le formalità, per le operazioni e per le spedizioni richieste dalle amministrazioni dello Stato nello esclusivo loro interesse, e quando la spesa dell'emolumento debba sopportarsi dall'erario dello Stato; e così pure sono i conservatori obbligati di eseguire gratuitamente tutti quei lavori che sono o saranno loro delegati dal Governo per viste di pubblica amministrazione.

Art. 7.

I conservatori delle ipoteche avranno diritto altresì ad un aggio sulle riscossioni annuali effettivamente fatte delle tasse normali ipotecarie e di trascrizione devolute allo Stato, nella seguente proporzione:

Sulle prime L. 5,000	L. 20	per	ogni	100	lire
Sulle successive L. 15,000 .	» 10	»	»	»	
Sulle susseguenti L. 20,000 .	» 5	»	»	»	
Sulle susseguenti L. 40,000 .	» 2	»	»	»	
E sopra ogni maggior somma .	» 1	»	»	»	

Quando in un ufficio ipotecario si compiano nell'anno per iscrizioni, rinnovazioni, trascrizioni ed annotazioni più di 3000, ma non più di 4000 formalità, l'aggio determinato in questo articolo sarà diminuito di un decimo quando si compiano più di 4000, ma non più di 5000 formalità, l'aggio sarà diminuito di due decimi,

e così di un altro decimo per ogni migliaio di formalità, talchè l'aggio sarà diminuito di sette decimi quando le formalità arrivino a 10,000.

Oltre i sette decimi non si farà luogo ad ulteriore diminuzione qualunque sia il numero delle formalità eseguite nell'uffizio ipotecario.

Art. 8.

Mediante la percezione degli emolumenti stabiliti dall'annessa tariffa e dell'aggio sulle riscossioni delle tasse, di cui è detto all'articolo antecedente, i conservatori delle ipoteche sosterranno a proprio carico tutte le spese di uffizio, cancelleria, combustibili, lumi, trasporto di denaro, legatura di volumi e registri, provvista, manutenzione e riparazione di mobili, scaffali ed armadj, ed ogni altra spesa, non che le mercedi per gli aiuti e commessi che sono o saranno necessarj al regolare e celere andamento del servizio ed anche per gli inservienti.

Rimangono a carico dello Stato soltanto la somministrazione dei locali d'uffizio e le spese delle stampe, dei registri e dei moduli che saranno forniti dall'amministrazione.

Art. 9.

La tassa fissa di lire tre stabilita dall'articolo 4 della legge 6 maggio 1862, N. 593, è ridotta a lire due per la trascrizione di quegli atti e contratti che non trasferiscono la proprietà di immobili o di altri diritti capaci d'ipoteca.

Quando un atto od una sentenza contiene più contratti o più disposizioni che riguardano persone diverse e non aventi interesse comune o solidale, saranno dovute tante tasse fisse quante sono le persone che hanno interesse separato e distinto.

Art. 10.

L'obbligo di anticipare le tasse ipotecarie e gli emolumenti dovuti ai conservatori per ciascuna formalità, operazione o spedizione richiesta agli uffizi delle ipoteche incombe al richiedente.

Al pagamento però delle tasse e degli emolumenti sono col richiedente tenuti in solido tutti coloro nel cui interesse fu fatta la richiesta, e, trattandosi d'iscrizioni ipotecarie, anche la persona o le persone dei debitori iscritti, fatta eccezione quanto a questi ultimi

che ciascuno di essi fosse debitore di quota speciale, nel qual caso non sarà obbligato al pagamento delle tasse e degli emolumenti che in proporzione della sua quota.

Art. 11.

Le disposizioni dell'articolo 13 della legge 6 maggio 1862, N. 593, sono applicabili anche alle tasse ed agli emolumenti dovuti sulle formalità, operazioni e spedizioni richieste nell'interesse delle amministrazioni dello Stato, quando, secondo la ragione comune, o in forza di speciali convenzioni o di sentenze, le relative spese debbono essere da altri sopportate.

Sono però esenti interamente da tassa e dal relativo emolumento le iscrizioni dirette ad assicurare l'esazione delle multe e spese di giustizia penale.

Art. 12.

La mallevadoria che il conservatore delle ipoteche è tenuto di prestare nell'interesse del pubblico prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni a termine dell'art. 19 della legge 6 maggio 1862 a garanzia della responsabilità che gli incombe, dovrà essere riconosciuta ed approvata dalla Corte d'Appello nella cui giurisdizione esiste l'ufficio ipotecario, sentito il Pubblico Ministero.

La mallevadoria continuerà per tutto il tempo in cui il conservatore durerà in carica e pel corso di altri anni dieci; nè potrà essere svincolata se non per decisione della Corte d'Appello nella cui giurisdizione il conservatore cessò dall'ufficio, sentito il Pubblico Ministero, salvo sempre il diritto nel conservatore e nei suoi eredi di far ridurre la malleveria anche pendente l'azione giudiziaria a senso delle disposizioni contenute nel Codice civile intorno alla riduzione delle ipoteche.

Lo svincolo sarà accordato qualora nel detto periodo non sia stata promossa alcuna azione giudiziaria contro il conservatore o contro i suoi eredi dipendentemente da responsabilità che abbia esso incorsa nello esercizio delle sue funzioni.

Chi promuove un giudizio contro il conservatore o suoi eredi dovrà notificarlo alla Cancelleria della detta Corte.

Art. 13.

Il conservatore per tutte le azioni procedenti dalla responsabilità della sua carica avrà il domicilio legale

nell'ufficio delle ipoteche da lui amministrato. Il giudizio di esse apparterrà sempre alla giurisdizione del tribunale civile nel cui distretto trovasi l'ufficio anche quando l'azione dovesse dirigersi contro gli eredi ed aventi causa dal conservatore.

Art. 14.

La cauzione prestata dal conservatore servirà anche di garanzia per l'esercizio delle funzioni del commesso gerente che il conservatore ha facoltà di nominare a proprio carico per rimpiazzarlo nel caso di assenza debitamente autorizzata, o di legittimo impedimento.

La nomina del commesso gerente dovrà essere riconosciuta dal direttore demaniale nella cui giurisdizione esiste l'ufficio ipotecario. Il conservatore notificherà la nomima e la firma del commesso gerente al Tribunale civile locale ed alla Corte d'appello, non che al Ministero di Grazia e Giustizia ed al Ministero delle Finanze.

Il conservatore risponde delle operazioni del suo commesso gerente, salvo a lui il regresso verso di questo.

Nel caso di morte del conservatore, il commesso gerente ne disimpegnerà interinalmente le funzioni. La cauzione prestata dal conservatore defunto e la sua eredità si riterranno obbligate anche pel fatto del commesso gerente pel corso di giorni 40 dalla morte del conservatore, salvo agli eredi di sorvegliare per sè o col mezzo di loro procuratore alla regolarità delle operazioni d'ufficio. Il commesso gerente e gli eredi del conservatore daranno tosto avviso della morte del medesimo al direttore demaniale ed al Pubblico Ministero presso la Corte d'Appello.

Nessun conservatore rinunciante potrà abbandonare il suo posto avanti la presa di possesso di chi sarà stato dalla Direzione demaniale designato a rimpiazzarlo almeno provvisoriamente, sotto comminatoria della rifusione dei danni ed interessi, che la vacanza dall'ufficio anche momentanea potesse arrecare.

Art. 15.

Entro mesi tre dalla cessazione delle funzioni di un conservatore delle ipoteche per morte o per qualsiasi altro titolo sarà fatto pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed in quella della provincia in cui ha sede l'ufficio ipotecario, a cura del Ministero pubblico presso la Corte d'Appello, un avviso col quale

venga annunciato il fatto della cessazione delle funzioni del conservatore per gli effetti contemplati dagli art. 12 e seguenti della presente legge.

Simile avviso sarà pubblicato come sopra sei mesi prima che scada il periodo della durata della malleveria.

Art. 16.

Lo stipendio del conservatore, sul quale sarà fatta la ritenuta a termini della legge 18 dicembre 1864, numero 2034 e sarà calcolata la pensione a termini della legge 14 aprile 1864, numero 1731, consisterà nell'ammontare dell'aggio o partecipazione alla riscossione sulle tasse erariali, a norma della disposizione dell'art. 7 e sul quinto del complessivo ammontare degli emolumenti percetti a norma dell'unita tariffa.

Lo stipendio del conservatore non potrà essere mai minore di lire ~~1500~~ 2000, talchè, ove a questa misura non giungano l'aggio ed il quinto degli emolumenti, gliene sarà pagato alla fin d'anno il supplemento a carico del bilancio dello Stato, e in questo caso le lire ~~1500~~ 2000 serviranno di base del calcolo della trattenuta e della pensione.

Ove all'ufficio di conservatore sia unito altro ufficio pubblico retribuito con aggio, sarà tenuto conto dell'importo di quest'altra retribuzione, che viene a conseguire il conservatore, in deduzione della misura minima di sopra stabilita in lire 2000.

Art. 17.

Quelli fra gl'impiegati presso gli uffici ipotecarii del Regno i quali conservarono a termini delle leggi vigenti la qualità di impiegati governativi godranno del trattamento determinato dalla legge 11 ottobre 1863, num. 1500.

Art. 18.

Sono abrogate le disposizioni della legge 6 maggio 1862, ed ogni altra che siano contrarie alla presente ed alla annessa tariffa.

Art. 19.

La presente legge avrà effetto a partire dal 1 gennaio 1868 in tutto il Regno ad eccezione delle provincie della Venezia e di Mantova.

TARIFFA DEGLI EMOLUMENTI DOVUTI AI CONSERVATORI DELLE IPOTECHE PER LE FORMALITÀ, OPERAZIONI E SPEDIZIONI RICHIESTE AI LORO UFFICI.

1. Per qualunque registrazione d'iscrizione, rinnovazione, trascrizione ed annotazione sul registro generale d'ordine . . . . . L. » 25

2. Per ogni formalità d'iscrizione, di rinnovazione o di trascrizione; come pure per ogni formalità di annotazione da farsi sui registri delle iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni, o sul particolare registro delle annotazioni, sempre compreso il certificato da rilasciarsi al richiedente a piedi della nota da restituirsi, o separatamente, in prova della seguita formalità . . . . . » 1 »

Se la iscrizione, la rinnovazione o la trascrizione riguardano più di un creditore o parte attiva, o più di un debitore o parte passiva, sarà dovuto altresì un emolumento di centesimi venti per ogni altra di codeste persone.

E così anco se l'annotazione riguarda crediti od azioni spettanti a più di una persona, o se il credito o l'azione viene divisa per effetto dell'annotazione fra più persone, saranno dovuti, oltre l'emolumento di una lira, tanti altri emolumenti da centesimi venti, quante sono le altre persone.

Se le note delle iscrizioni, rinnovazioni, trascrizioni ed annotamenti comprendono più di quattro facciate scritte, sarà pagato l'emolumento di centesimi dieci per ogni ulteriore facciata.

3. Per la formazione della nota per l'iscrizione d'ufficio prescritta dall'art. 1985 del Codice civile, semprechè il venditore non vi abbia espressamente rinunciato o non abbia già provveduto da sè . . . . . » 1 »

Per il duplicato della nota, quando sia richiesto, per ciascuna facciata scritta . . . . » » 25

4. Per la copia isolata delle iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni (cioè della nota inscritta o trascritta), comprese le relative loro annotazioni, per la prima facciata scritta . . » » 50

Per ciascuna delle successive facciate . . . » » 25

5. Per ogni stato o certificato di tutte le

iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni esistenti che concernono una sola persona;

Per ogni articolo d'iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni, comprese le rispettive annotazioni:

Se il certificato è generale . . . . . L. » 50

Se il certificato è speciale, cioè concerne soltanto determinati stabili . . . . . » » 75

E in ognuno di questi casi per ciascuna facciata scritta . . . . . » » 25

Se il certificato concerne cumulativamente il padre ed i figli, o fratelli e sorelle aventi la stessa paternità, sarà pagato un solo emolumento per quelle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni che si riferissero a tutti.

6. Per ogni certificato negativo di iscrizione rinnovazione o trascrizione concernenti una sola persona.

Se il certificato è generale . . . . . » 1 »

Se il certificato è speciale, cioè concerne determinati stabili . . . . . » 1 50

Se il certificato concerne più di una persona è dovuto per ciascuna di esse un altro intero emolumento, fatta eccezione del caso in cui il certificato concerna il padre ed i figli, o fratelli e sorelle aventi la stessa paternità.

7. Per la copia collazionata di qualunque documento depositato in Ufficio, escluse le note di iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni, per ciascuna facciata scritta. . . . . » » 25

8. Per ciascun certificato di qualsiasi annotazione fatta sulle iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni, che sia richiesto, oltre quello di cui al N° 2 della presente tariffa . . . » 1 »

9. Per la semplice ispezione delle partite del repertorio riflettenti una sola persona. » 50

Se inoltre sarà richiesta l'ispezione delle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni, o delle relative annotazioni, per ciascuna iscrizione, rinnovazione o trascrizione ispezionata, non tenuto conto delle relative annotazioni . . » » 25

10. Per la ricerca infruttuosa del nome di una persona sulla tavola alfabetica:

Per ciascuna persona o nome di cui fu richiesta la ricerca infruttuosa . . . . . » » 50

11. Per la ispezione isolata di una iscri-

zione, rinnovazione, trascrizione od annotazione, per ciascuna di esse . . . . L. » 50

12. Per ogni duplicato di quietanza di tasse ipotecarie pagate . . . . . » » 25

Il Presidente
ADRIANO MARI.